Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 23 maggio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 18 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1941-XIX, registro n. 25 Aeronautica, foglio n. 111, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «sul campo»:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BUSCAGLIA Carlo Emanuele, da Novara, Tenente pilota. — Capo equipaggio di apparecchio aerosilurante, partecipava a difficili e rischiose azioni belliche contro formazioni navali nemiche in mare aperto e in munite basi. Noncurante della reazione aerea e contraerea nemica che a volta gli colpiva il velivolo, solo animato da alto senso del dovere, conduceva sempre a termine le missioni affidategli, dando prova non dubbia di alte virtù militari e di belle doti di sicuro ed esperto pilota. — Cielo del Mediterraneo orientale, 15 agosto-17 settembre 1940-XVIII.

COPELLO Carlo, da Milano, Tenente pilota. — Capo equipaggio di apparecchio aerosilurante, pilota di provata capacità e di sicuro affidamento, partecipava con costante entusiasmo a molteplici azioni di guerra diurne e notturne, condotte in mare aperto, sulle munite basi nemiche. Nella notte del 17 settembre, portatosi con abilità e perizia alla ricerca di forze navali avversarie, e raggiuntele le attaccava con decisione ed ardimento, riuscendo a colpire un incrociatore nemico, nonostante la violentissima reazione contraerea che gli danneggiava il velivolo — Cielo del Mediterraneo orientale, 15 agosto-17 settembre 1940-XVIII.

DEODATO Corrado, da Pachino (Siracusa), Sergente pilota. — Secondo pilota di apparecchio aerosilurante, partecipava con costante entusiasmo a molteplici azioni di guerra, condotte in mare aperto o in munite basi contro forze navali nemiche. Sprezzante del pericolo, solo guidato dall'intimo senso di compiere intero il suo dovere, si rendeva, in ogni impresa rischiosa, esperto, intelligente e pronto collaboratore dando prove non dubbie di animo fermo, di salda virtù militare e di abilità professionali. - Cielo del Mediterraneo, 15 agosto-17 settembre 1940-XVIII

DEQUAL Vincenzo, da Trieste, Maggiore pilota — Pilota appassionato, ardito, ed audace, comandante di reparto speciale di apparecchi aerosiluranti da lui stesso costituito ed impiegato in difficili e rischiose azioni contro la flotta nemica, dava nuove prove delle sue ottime doti di comandante e combattente. In numerose azioni contro navi avversarie, ed il 15 agosto nel munito porto di Alessandria, alla testa del reparto conduceva alla meta i suoi gregari con sicura fermezza ed efficacia, dando esempio di solide virtù militari, e conseguendo al suo reparto risultati oltremodo positivi e brillanti. — Cielo del Mediterraneo, 12 agosto-29 settembre 1940-XVIII.

GALIMBERTI Rinaldo, da Osnago (Como), Tenente pilota. — Pilota di apparecchio aerosilurante, abile e sicuro prendeva parte nel corso della stessa giornata, a due rischiose e difficili azioni di guerra condotte in mare aperto contro formazioni navali nemiche. Nella notte del 17 settembre avvistate, dopo lunga ricerca, navi avversarie, con decisa manovra, attaccava e colpiva un incrociatore di grosso tonnellaggio, dando prova di possedere non comuni doti di ardire e sereno sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo orientale, 17 settembre 1940-XVIII.

MARAZIO Giovanni, da Vicenza, Tenente di vascello osservatore. — Ufficiale osservatore, volontario fra i primi in una squadriglia aerosiluranti di nuova formazione, si distingueva per cosciente ardimento e capacità professionali in numerose azioni di guerra condotte in mare aperto contro navi nemiche, dimostrando, anche nei momenti più critici, serenità di spirito, saldezza d'animo ed alto senso del dovere. — Cielo del Mediterraneo, 12 agosto-4 ottobre 1940-XVIII.

MARAZIO Giovanni, da Vicenza, Tenente di vascello osservatore — Ufficiale osservatore già provato per ardimento in altre rischiose azioni, il giorno 14 ottobre in ore notturne guidava con perizia un apparecchio aerosilurante alla ricerca e all'attacco di una formazione navale, e, nonostante la violentissima reazione contraerea portava a termine la missione affidatagli riuscendo a colpire un incrociatore nemico. Nell'azione decisa ed ardita dava nuova prova delle sue elevate doti di combattente. — Cielo del Mediterraneo, 14 ottobre 1940-XVIII.

MELLEY Franco, da La Spezia, Tenente pilota. — Capo equipaggio di apparecchio aerosilurante, pilota abile e sicuro, prendeva parte con entusiasmo a ripetute azioni condotte contro forze navali nemiche. In una particolare e più rischiosa missione affidatagli, sebbene fatto segno a violentissima reazione contraerea, con perizia ed ardimento portava a termine il compito assegnatogli, dimostrando, ancora una volta, salde virtù di combattente, fermezza d'animo e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo orientale, 15 agosto-13 settembre 1940-XVIII.

PIPITONE Camillo, da Torino, Sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di apparecchio aerosilurante, partecipava con entusiasmo a molteplici azioni di guerra condotte, in mare aperto o in munite basi, contro forze navali nemiche. Sprezzante del pericolo, solo guidato dall'intimo senso di compiere intero il suo dovere, si rendeva, in ogni impresa rischiosa, esperto intelligente e pronto collaboratore, dando prove non dubbie di animo fermo e di salda virtù militare. — Cielo del Mediterraneo orientale, 15 agosto-30 settembre 1940-XVIII.

ROBONE Guido, da Como, Tenente pilota. — Capo equipaggio di apparecchio aerosilurante già provato per ardimento in molteplici rischiose e difficili azioni di guerra, il giorno 14 ottobre in ore notturne raggiunta una formazione navale nemica, nonostante violentissima reazione contraerea, la attaccava decisamente riuscendo a colpire un incrociatore. Confermava così le sue elevate doti di combattente, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo, 14 ottobre 1940-XVIII.

SIROLLI Eugenio, da Archi (Chieti), Sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di apparecchio aerosilurante, partecipava con immutato entusiasmo a molteplici azioni di guerra condotte in mare aperto o in munite basi contro forze navali nemiche. Sprezzante del pericolo, solo guidato dall'intimo senso di compiere il suo dovere, si rendeva, per ogni impresa rischiosa, esperto, intelligente e pronto collaboratore, dando prove non dubbie di animo fermo, di salda virtù militare e di abilità professionale. — Cielo del Mediterraneo orientale, 15 agosto-13 settembre 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

BECCACECI Leonida, da Roma, 1° Aviere motorista. — Motorista e mitragliere a bordo di apparecchio aerosilurante partecipava a numerose azioni di guerra condotte contro navi nemiche in mare aperto o alla fonda nelle munite basi Nel corso delle rischiose ed ardite missioni, sempre contrastate da violentissima reazione contraerea e dalla caccia avversaria, validamente contribuiva alla completa riuscita delle azioni di guerra, dimostrando ottime doti di combattente, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo orientale, 15 agosto-17 settembre 1940-XVIII.

COMISSO Guerrino, da Nogaro (Udine), 1° Aviere motorista. — Motorista mitragliere a bordo di apparecchio aerosilurante partecipava a numerose azioni di guerra condotte contro navi nemiche in mare aperto o alla fonda in munite basi. Nel corso delle rischiose ed ardite missioni, sempre contrastate da violentissima reazione

contraerea e dalla caccia avversaria, validamente contribuiva alla completa riuscita delle azioni di guerra, in una delle quali veniva colpito un incrociatore nemico. Dimostrava ottime doti di combattente, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo orientale, 14 ottobre 1940-XVIII.

DE LUCA Amorino, da Frascati (Roma), Sergente marconista. — Marconista mitragliere a bordo di apparecchio aerosilurante, partecipava a numerose azioni di guerra condotte contro navi nemiche in mare aperto o alla fonda in munite basi. Nel corso delle rischiose ed ardite missioni, sempre contrastate da violentissima reazione contraerea e dalla caccia avversaria, validamente contribuiva alla completa riuscita delle azioni di guerra in una delle quali veniva colpito un incrociatore. Dimostrava ottime doti di combattente, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. Cielo del Mediterraneo, 15 agosto-14 ottobre 1940-XVIII.

DONDI Giuseppe, da Salsomaggiore (Parma), 1° Aviere marconista. — Marconista mitragliere a bordo di apparecchio aerosilurante, partecipava a numerose azioni di guerra condotte contro navi nemiche in mare aperto o alla fonda delle munite basi. Nel corso delle rischiose ed ardite missioni, sempre contrastate da violentissima reazione contraerea e dalla caccia avversaria, validamente contribuiva alla completa riuscita delle azioni di guerra, dimostrando ottime doti di combattente, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo, 15 agosto-17 settembre 1940-XVIII.

MAGGI Leopoldo, da Ancona, Sergente maggiore assistenente tecnico. — Assistenente tecnico mitragliere a bordo di apparecchio aerosilurante, partecipava a numerose azioni di guerra condotte contro navi nemiche in mare aperto o alla fonda in munite basi. Nel corso delle rischiose ed ardite missioni, sempre contrastate da violentissima reazione contraerea e dalla caccia avversaria, validamente contribuiva alla completa riuscita delle azioni di guerra, dimostrando ottime doti di combattente, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo, 15 agosto-17 settembre 1940-XVIII.

MAURI Umberto, da S. Giorgio di Sona (Verona), 1° Aviere marconista. — Marconista a bordo di apparecchio aerosilurante partecipava a numerose azioni di guerra condotte contro navi nemiche in mare aperto o alla fonda in munite basi. Nel corso delle rischiose ed ardite missioni, sempre contrastate da violentissima reazione contraerea e dalla caccia avversaria, validamente contribuiva alla completa riuscita delle azioni di guerra, dimostrando ottime doti di combattente, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo, 15 agosto-17 settembre 1940-XVIII.

MUNARI Narciso, da Corbetta (Milano), 1° Aviere armiere. — Mitragliere a bordo di apparecchio aerosilurante partecipava a numerose azioni di guerra condotte contro navi nemiche in mare aperto o alla fonda nelle munite basi. Nel corso delle rischiose ed ardite missioni, sempre contrastate da violentissima reazione contraerea e dalla caccia avversaria, validamente contribuiva alla completa riuscita delle azioni di guerra, dimostrando ottime doti di combattente, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo, 15 agosto-17 settembre 1940-XVIII.

NERONI Fosco, da Pian di Sco (Arezzo), Aviere scelto Motorista. — Motorista mitragliere a bordo di apparecchio aerosilurante partecipava a numerose azioni di guerra condotte contro navi nemiche in mare aperto, o alla fonda nelle munite basi. Nel corso delle rischiose ed ardite missioni, sempre contrastate da violentissima reazione contraerea e dalla caccia avversaria, validamente contribuiva alla completa riuscita delle azioni di guerra, dimostrando ottime doti di combattente, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo, 15 agosto-17 settembre 1940-XVIII.

ORIGLIO Antonio, da Biancavilla (Catania), 1° Aviere armiere. — Mitragliere a bordo di apparecchio aerosilurante partecipava a numerose azioni di guerra condotte contro navi nemiche in mare aperto o alla fonda in munite basi. Nel corso delle rischiose ed ardite missioni, sempre contrastate da violentissima reazione contraerea e dalla caccia avversaria, validamente contribuiva alla completa riuscita delle azioni di guerra, dimostrando ottime doti di combattente, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo, 15 agosto-17 settembre 1940-XVIII.

SABATINI Ulderico, da Perugia, 1° Aviere motorista. — Motorista mitragliere a bordo di apparecchio aerosilurante partecipava a numerose azioni di guerra condotte contro navi nemiche in mare aperto, o alla fonda nelle munite basi. Nel corso delle rischiose ed ardite missioni, sempre contrastate da violentissima reazione contraerea e dalla caccia avversaria, validamente contribuiva alla completa riuscita delle azioni di guerra, dimostrando ottime doti di combattente, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo, 15 agosto-17 settembre 1940-XVIII.

(1960)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 marzo 1941-XIX, n. 366.
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento (utilizzazione o dispersione e distruzione) dei rifiuti urbani assumono, nei riflessi dell'igiene, dell'economia e del decoro, carattere di interesse pubblico.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge, sono considerati rifiuti solidi urbani:

a) le immondizie ed i rifiuti delle aree pubbliche, o comunque destinate, anche temporaneamente, ad uso pubblico (rifiuti esterni);

b) le immondizie ed, in genere, gli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti interni).

Art. 2.

Il Ministero dell'interno ha l'alta vigilanza ed il controllo sull'andamento dei servizi contemplati dalla presente legge nonchè di tutti gli altri che, nella materia, hanno carattere complementare ed accessorio.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare al riguardo apposite norme di carattere obbligatorio, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 3.

Per assolvere i compiti di cui all'art. 2 è istituito, come ripartizione organica del Ministero dell'interno, un « Ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani ».

Presso tale Ufficio possono essere chiamati a prestare temporaneo servizio, anche per i necessari compiti d'ispezione, esperti in materia di nettezza urbana dipendenti dalle Amministrazioni comunali.

Art. 4.

Il Ministero dell'interno, attraverso l'Ufficio predetto, provvede altresì:

a) a raccogliere ed a studiare ogni dato utile sull'andamento dei servizi di cui trattasi, con speciale riguardo alla loro efficienza ed al loro costo;

b) a promuovere, presso Enti o privati, studi ed esperienze che tendano a conseguire il migliore attrezzamento dei servizi e la più conveniente utilizzazione dei rifiuti solidi urbani;

c) a disporre l'erogazione di contributi, sussidi o premi ad Enti e privati per gli studi e le esperienze di cui alla lettera *b*);

d) a promuovere o favorire congressi o riunioni tra gli esperti dei detti problemi;

e) a curare o promuovere eventuali pubblicazioni o bollettini destinati alla migliore diffusione o conoscenza di tali problemi;

f) ad impartire in materia direttive generali o particolari;

g) ad attuare i provvedimenti di carattere generale e speciale che dovessero ritenersi necessari od opportuni ai fini d'un sistematico, costante miglioramento dei servizi stessi.

Art. 5.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di disporre, presso i comuni del Regno, l'esecuzione di particolari esperimenti, anche a carattere tecnico-industriale, per lo studio e la risoluzione dei problemi attinenti in genere al perfezionamento dei servizi ed alla migliore e più economica utilizzazione dei rifiuti.

Per tali studi ed esperimenti, che dovranno svolgersi sotto la direzione ed il controllo del Ministero dell'interno, il Ministero stesso, qualora non provveda direttamente al loro finanziamento, ha facoltà di ripartire la spesa necessaria, in tutto od in parte, tra i comuni più importanti del Regno.

Art. 6.

Presso il Ministero dell'interno è istituita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani alla quale sono conferite le attribuzioni previste dalla presente legge.

Essa dovrà, inoltre, esprimere il proprio parere su tutte le questioni relative alla materia, che le siano sottoposte dal Ministero dell'interno.

Art. 7.

La Commissione centrale è presieduta dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come segue:

a) da un vice presidente, scelto dal Ministro fra i funzionari di ruolo dell'Amministrazione dell'interno;

b) dal direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) dal direttore generale della Sanità pubblica;

d) dal direttore generale dell'Istituto di Sanità pubblica;

e) dal direttore generale dei servizi per la Finanza locale del Ministero delle finanze;

f) dal direttore generale dell'Urbanistica e delle Opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

g) da un podestà di Comune capoluogo di provincia;

h) da un delegato del Ministero delle corporazioni;

i) da un membro del Consiglio superiore di Sanità pubblica, scelto dal Ministro dell'interno;

l) da due delegati del Consiglio nazionale delle ricerche;

m) dal direttore dell'Ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani;

n) da due esperti in materia di nettezza urbana, nominati dal Ministro per l'interno, su designazione delle categorie sindacali competenti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A dell'ufficio centrale predetto.

Alla nomina della Commissione si provvede con decreto del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere confermati.

Il presidente della Commissione ha facoltà di chiamare a far parte di essa, con voto consultivo, esperti anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione predetta e del relativo Ufficio di segreteria saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, emanato di concerto con quello delle finanze.

Art. 9.

I servizi inerenti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani competono ai comuni, i quali sono tenuti a provvedervi con diritto di privativa, ai sensi del testo unico approvato con R. decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2578, o direttamente o mediante concessione.

Su proposta del Podestà il Prefetto può, con suo decreto, riconoscere, per ogni comune, zone con popolazione non agglomerata, nelle quali il trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere accordato ai singoli privati con speciale autorizzazione del Podestà e sotto l'adempimento delle condizioni indispensabili perchè la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti stessi si svolgano in armonia ai principî stabiliti dalla presente legge.

Art. 10.

Il provvedimento di cui al 2° comma dell'art. 9 può essere adottato anche nei confronti di quei comuni che non abbiano un centro notevole di popolazione agglomerata.

Art. 11.

Le deliberazioni ed i progetti che riguardano opere e provviste per l'impianto, la sistemazione, l'ampliamento e la trasformazione dei servizi contemplati dalla presente legge, nonchè degli stabilimenti per la cernita e la utilizzazione industriale ed agricola dei rifiuti urbani di tutti i comuni capoluoghi di provincia, dei comuni sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo debitamente riconosciute e dei comuni che in base all'ultimo censimento hanno una popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti devono riportare, oltre le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche l'approvazione del Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.

Tale approvazione è richiesta anche nel caso in cui i servizi e gli stabilimenti di cui al precedente comma siano gestiti in concessione da privati imprenditori.

Art. 12.

Le opere previste dall'art. 11 sono considerate d'interesse pubblico.

L'approvazione dei relativi progetti equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le imposte di registro e di trascrizione ipotecaria sugli atti di trapasso d'immobili ai comuni per le espropriazioni e per l'acquisto d'immobili necessari alla realizzazione degli impianti di cernita e di utilizzazione sia a scopo industriale sia a scopo agricolo dei rifiuti predetti, sono stabilite nella misura fissa di lire 20 per ogni atto di trasferimento e per ogni trascrizione.

Art. 13.

In dipendenza dell'obbligo di cui all'art. 9, i comuni possono assumere, nei modi stabiliti dall'art. 2 e seguenti del Regio decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2578, anche i servizi relativi agli stabilimenti di utilizzazione a scopo industriale od a scopo agricolo dei rifiuti solidi urbani.

In ogni caso, la costituzione di tali aziende deve conseguire, indipendentemente dalle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche l'approvazione del Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.

Art. 14.

Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati dalla presente legge, devono essere sempre salvaguardati nel miglior modo l'igiene ed il decoro, anche per quanto si riferisce alle condizioni di lavoro del personale ad essi addetto.

Le relative norme sono stabilite dal Podestà, con apposito regolamento da approvarsi a norma di legge, sentiti l'Ufficiale sanitario e, ove occorra, il competente Ispettorato corporativo.

Nei servizi stessi dovranno, inoltre, essere rispettate le norme vigenti per impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche, in conformità all'art. 268 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

TITOLO II.

Della conservazione temporanea e della raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 15.

I rifiuti interni dei centri di popolazione agglomerata devono essere raccolti e conservati, fino al momento del trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

Nel caso che a tale fine vengano adoperati recipienti portatili, questi debbono essere muniti di coperchio a chiusura ermetica.

Tale disposizione, in quanto applicabile, deve essere fatta osservare nelle scuderie e stalle in genere debitamente autorizzate e nei luoghi adibiti a deposito di pollame vivo o di altri animali di cui sia consentito l'allevamento.

Spetta al Podestà, sentito l'ufficiale sanitario, stabilire norme speciali per la conservazione temporanea, fino al momento del trasporto, dei rifiuti degli stabilimenti per la produzione, lavorazione e preparazione di sostanze alimentari.

Art. 16.

Il Ministro per l'interno, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani, ha facoltà di stabilire norme speciali che dovranno essere osservate nella costruzione dei recipienti destinati alla conservazione, alla raccolta ed all'asportazione dei rifiuti interni ed esterni, anche per quanto riguarda il materiale, le dimensioni e le caratteristiche costruttive di essi.

Art. 17.

Il gettito dei rifiuti ed il temporaneo deposito di essi nelle pubbliche vie e piazze, nei pubblici mercati coperti e scoperti, e nei terreni pubblici e privati sono vietati.

Le aree scoperte entro i fabbricati, od interposte ad essi, come pure le strade praticabili d'ogni genere ed i tratti di spiaggie prospicienti gli abitati, o adibiti a pubblico passeggio, o annessi a stabilimenti balneari, devono essere tenuti sgombri da ogni rifiuto a cura dei rispettivi proprietari, amministratori e conduttori.

TITOLO III.

Trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Art. 18.

Nei centri in cui siano istituiti i servizi regolati dalla presente legge, l'asportazione di tutti i rifiuti esterni ed interni deve essere effettuata giornalmente.

Deroghe a tale disposizione possono essere accordate, per ciascun comune, con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, soltanto per i rifiuti interni e fatta eccezione per quelli che si formano negli alberghi, nelle pensioni, nelle comunità d'ogni genere e negli esercizi e spacci pubblici.

Art. 19.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani devono essere eseguiti in modo da evitare ogni dispersione di materiale, ogni esalazione male odorante ed ogni offesa al decoro cittadino.

La sosta dei veicoli e dei recipienti destinati al trasporto dei rifiuti stessi deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento.

I modelli di tali veicoli e recipienti devono essere sottoposti, a cura dei costruttori, al visto d'approvazione del Ministro per l'interno, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.

TITOLO IV.

Dello smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 20.

Salva l'eccezione di cui al successivo art. 25, tutti i rifiuti solidi urbani devono essere sottoposti, per quanto è possibile, ad un trattamento tale che assicuri, nel miglior modo, ai fini dell'economia nazionale e della lotta contro gli sprechi, la loro utilizzazione industriale ed agricola, conformemente ai progressi della tecnica ed alla situazione locale e secondo le direttive che il Ministro per l'interno impartirà al riguardo, d'intesa, ove occorra, con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste.

In conseguenza, può essere dispersa o distrutta soltanto quella parte dei rifiuti stessi che non costituisce, agli scopi accennati, materia recuperabile od apprezzabile.

Il Prefetto della provincia, ove eccezionali contingenze di igiene pubblica lo richiedano, potrà, tuttavia, ordinare o autorizzare, in determinati luoghi, la distruzione o l'incenerimento della totalità dei rifiuti stessi.

Art. 21.

Ai fini della utilizzazione industriale dei rifiuti, nei comuni aventi una popolazione non inferiore ai 50.000 abitanti, è obbligatoria la cernita preventiva dei rifiuti predetti.

Ove le esigenze dell'economia nazionale lo richiedano, e le condizioni locali lo consentano, tale cernita può essere dichiarata obbligatoria con decreto del Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 6, anche per comuni aventi popolazione inferiore al limite suindicato.

Art. 22.

Il Ministro per l'interno può dichiarare obbligatoria la creazione di speciali impianti di utilizzazione industriale ed agricola dei materiali cerniti e residuati dalla cernita nei comuni più importanti del Regno.

I provvedimenti relativi alla dichiarazione di obbligatorietà di tali impianti saranno adottati, a seconda della rispettiva competenza, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e per le foreste, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.

Qualora i provvedimenti predetti si riferiscano alle industrie disciplinate dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, e dai relativi decreti di applicazione, il Ministro per le corporazioni sentirà la Corporazione competente.

Art. 23.

I comuni nei quali sia stata dichiarata obbligatoria la creazione degli impianti, ai sensi dell'art. 22, possono essere riuniti in consorzio nei modi e con le forme di cui agli articoli 156 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Art. 24.

I nuovi impianti per i servizi di nettezza urbana e per gli stabilimenti di cernita e di utilizzazione, sia industriale, sia agricola, dei rifiuti devono sorgere a distanza non minore di 1000 metri dall'abitato nei centri di popolazione agglomerata, e la scelta della località deve essere approvata dal Prefetto.

La relativa deliberazione, da adottarsi dal Podestà, sentiti l'ufficiale sanitario e il dirigente del servizio comunale di nettezza urbana, è trasmessa al Prefetto corredata dal piano topografico e da una relazione illustrativa.

Il Prefetto deferisce ad apposita Commissione, presieduta dal vice Prefetto e di cui fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere capo del Genio civile, il capo dell'Ufficio tecnico comunale ed un membro del Consiglio provinciale sanitario, l'incarico di eseguire un sopraluogo per accertare se la località designata presenti le condizioni richieste, in rapporto all'ubicazione ed alla estensione del terreno, alla distanza di esso dal più vicino centro di popolazione agglomerata, al prevedibile sviluppo dell'abitato e, infine, alle esigenze del traffico.

Art. 25.

I rifiuti che si formano nei locali degli Istituti di cura e di prevenzione, pubblici o privati, non possono essere nè asportati nè accumulati in depositi, ma devono essere distrutti od inceneriti sul posto.

Tale disposizione non si estende ai rifiuti di medicazione, nel caso che, a scopo di ricupero, essi vengano sottoposti ad un procedimento di sterilizzazione e di lavaggio.

Il Prefetto della Provincia, può, in via eccezionale, accordare una deroga all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di rifiuti che non costituiscano pericolo d'infezione.

TITOLO V.

TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

Art. 26.

Il n. 6 dell'art. 10 del Testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, nonchè il n. 5 dell'art. 93 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, sono sostituiti, rispettivamente, come appresso:

« Imporre la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni) ».

Art. 27.

La sezione II del Capo XVIII del Titolo III del Testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, è sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, come appresso:

« SEZIONE II. — *Tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni.*

Art. 268 (*Tassa*). — Per i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni), i comuni possono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa.

Art. 269 (*Contribuenti*). — La tassa è dovuta da chiunque occupi, oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto è istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dalla occupazione o conduzione dei locali sopra indicati, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

Art. 270 (*Tariffa*). — La tassa è commisurata alla superficie dei locali serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati.

Per la sua applicazione i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti, nei quali, oltre a tutte le esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno altresì specificate le speciali esenzioni o facilitazioni che, in relazione alle condizioni locali, riterranno di poter accordare.

Tali regolamenti, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze, che provvede all'omologazione di essi, sentito il Ministero dell'interno.

Le tariffe stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273.

Art. 271 (*Riscossione*). — La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi.

Per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso della tassa stessa, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 273 al 294.

Art. 272. (*Addizionale*). — E' istituita una addizionale nella misura di due centesimi per ogni lira della tassa comunale dovuta ai sensi del precedente art. 268, da iscrivere nei ruoli relativi alla tassa stessa.

Tale addizionale viene riscossa alla scadenza delle sei rate bimestrali in cui ha luogo la riscossione del tributo principale.

Il provento derivante dalla riscossione dell'addizionale sarà integralmente versato al bilancio dello Stato, e verrà successivamente erogato dal Ministero delle finanze, per tutti i servizi contemplati dalla presente legge, mediante corrispondenti assegnazioni di fondi sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 272-*bis* (*Delegazioni*). — A garanzia dei debiti da assumersi ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni, purchè il Ministero delle finanze dia il suo benestare con riferi-

mento ai tre quarti del cespite medio annuo netto realizzato nell'ultimo triennio anche mediante la riscossione del preesistente « corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche ».

Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, la riscossione del cespite risultasse insufficiente, il comune debitore dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali, ammissibili per legge, da darsi in riscossione con le forme e con le condizioni di cui al precedente art. 94.

E' fatto obbligo ai comuni che contraggono debiti a termini del primo comma del presente articolo, di introdurre effettivi miglioramenti negli esistenti mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ».

Art. 28.

E' data facoltà ai comuni di provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti non contemplati dal secondo comma, lettera *b*) dell'art. 1 della presente legge.

Per tale servizio, che non ha però carattere di privativa, i comuni sono autorizzati a riscuotere apposito corrispettivo in base a tariffa.

Le relative norme e tariffe vengono deliberate dal Podestà ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa.

TITOLO VI

DELLA FORMAZIONE E TENUTA DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE AMMESSE A GESTIRE I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Art. 29.

A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, agli appalti di tutti i servizi contemplati dalla presente legge, dell'importo non inferiore alle lire 25.000 annue, possono essere ammesse solo le imprese idoneamente attrezzate dal punto di vista tecnico e finanziario iscritte in appositi elenchi depositati presso il Ministero dell'interno e pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero stesso.

Art. 30.

L'iscrizione è annuale e può essere prorogata.

Le imprese sono inscritte negli elenchi in ordine alfabetico secondo la ragione sociale e con l'indicazione, per ciascuna di esse, della sede legale e del limite di somma degli appalti ai quali possono essere ammesse in rapporto alla potenzialità tecnica e finanziaria.

La classifica, in rapporto alla potenzialità, è stabilita come appresso:

a) iscrizione d'importo fino a lire 100.000;
b) iscrizione d'importo fino a lire 300.000;
c) iscrizione d'importo fino a lire 500.000;
d) iscrizione d'importo fino a lire 1 milione;
e) iscrizione d'importo illimitato.

Alle imprese non possono essere affidati appalti d'importo annuo superiore a quello indicato negli elenchi. Agli effetti di tale divieto, non si tiene conto dell'importo globale di diversi appalti eventualmente affidati in precedenza ad una medesima impresa ed ancora in corso.

Solo in caso di comprovata urgenza e di eccezionale necessità, e limitatamente al tempo indispensabile ad assicurare la continuità del servizio, le Amministrazioni comunali, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, possono affidare la gestione dei servizi in parola ad imprese iscritte negli elenchi per appalti d'importo inferiore a quello indicato negli elenchi stessi, o ad imprese ritenute idonee ma non iscritte nei medesimi.

Le imprese possono ottenere l'elevazione della classifica, allegando alla domanda la dimostrazione di poter gestire appalti per un importo superiore alla classifica già ottenuta e di possedere, allo scopo, adeguata potenzialità tecnica e finanziaria.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa, nella misura seguente:

a) iscrizione d'importo fino a L. 100.000: tassa L. 50;
b) iscrizione d'importo fino a L. 300.000: tassa di 60;
c) iscrizione d'importo fino a L. 500.000: tassa L. 80;
d) iscrizione d'importo fino a L. 1.000.000; tassa di L. 150;
e) iscrizione d'importo superiore a L. 1.000.000: tassa di L. 200.

La tassa è riscossa in modo ordinario presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede l'appaltatore.

Art. 31.

Per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 29 le imprese debbono presentare domanda in competente carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, e certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà e vidimato dal Prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda d'iscrizione;

c) certificato d'iscrizione alla competente organizzazione sindacale;

d) certificato dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, comprovante l'attività o l'idoneità specifica dell'impresa, nonchè l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnarla legalmente;

e) certificato d'idoneità morale e politica rilasciato dal Prefetto, sentito il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

f) per le Società commerciali, certificato della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda d'iscrizione, dal quale risulti che la Società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato.

Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze si siano verificate nel decennio anteriore a tale data;

g) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti il reddito di categoria *B* per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;

h) quietanza dell'Ufficio del registro comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa.

Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia ancora iniziato l'attività di appaltatore o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovrà prodursi analoga dichiarazione dell'Ufficio predetto, in sostituzione del certificato.

Qualora si richieda l'iscrizione di una Società, i certificati di cui alle lettere *a*), *b*, *c*) debbono riferirsi a tutti i componenti, ove si tratti di Società in nome collettivo; ai soci accomandatari per le Società in accomandita; al presidente, al consigliere delegato e comunque alle persone cui è conferita la firma sociale per le Società anonime.

Per le Società cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma, debbono riferirsi al presidente e al direttore tecnico.

Per le Società in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneità tecnica deve riferirsi ad uno o più soci per le prime, e ad uno o più soci accomandatari per le seconde.

Per le Società anonime, l'idoneità tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico.

Per le Società cooperative e loro Consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico.

Inoltre per le Società, comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli Annunzi Legali, nel quale è stato inserito l'avviso della costituzione della Società.

Per le Cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.

Per i Consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera *f*) del presente articolo è rilasciato dal Ministero delle corporazioni.

Per le Società anonime e per le Cooperative occorre altresì sia comprovata l'iscrizione nel bollettino del Ministero delle corporazioni.

Il direttore tecnico può essere sostituito; ma in tal caso la Società deve comunicare la nomina del nuovo direttore alla Commissione di cui all'art. 33 producendo i documenti prescritti.

Le imprese debbono inoltre provare la loro idoneità nel campo dell'attitudine specifica necessaria all'espletamento dei servizi per i quali domandano l'iscrizione, nonchè la loro potenzialità finanziaria agli effetti del limite di cui all'art. 30.

Art. 32.

Per mantenere in vigore la iscrizione negli elenchi, i richiedenti, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono produrre al Ministero dell'interno la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa per l'anno solare successivo, nonchè il certificato d'iscrizione alla organizzazione sindacale competente.

Ove nel termine suddetto non sia presentata tale quietanza e comunque permanga la iscrizione nell'elenco senza il pagamento della tassa, la ditta incorre nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificata con R. decreto 26 marzo 1936-XVI, n. 1418, e la cancellazione viene operata d'ufficio.

Per ottenere la cancellazione dagli elenchi, i richiedenti devono presentare al Ministero dell'interno, entro il 31 dicembre di ciascun anno, apposita domanda redatta sulla prescritta carta da bollo.

Art. 33.

E' costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione che procede all'esame delle domande d'iscrizione ed alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti e delibera in merito alle iscrizioni ed alla variazione del limite di somma degli appalti pel quale la iscrizione è concessa, nonchè alle eccezionali variazioni derivanti dall'autorizzazione ministeriale prevista dal comma 5° dell'art. 30.

E' riservata alla Commissione la facoltà di effettuare accertamenti anche sulla potenzialità tecnica e finanziaria delle imprese iscritte o da iscrivere.

Della Commissione fanno parte:

1° due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno con funzioni di presidente;

2° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

3° un rappresentate del Ministero delle corporazioni;

4° un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi per la finanza locale);

5° un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari;

6° un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e dei trasporti vari;

7° un rappresentante dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione.

Il presidente ed i membri della Commissione, in caso di assenza o d'impedimento, sono sostituiti dai loro supplenti, la cui designazione viene fatta dai Ministeri ed enti interessati secondo la rispettiva competenza.

Il Ministro per l'interno designa inoltre un proprio funzionario che ricoprirà le funzioni di segretario della Commissione.

Alla nomina della Commissione si provvede con decreto del Ministro per l'interno.

I nominati durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 34.

Le imprese iscritte negli elenchi possono concorrere alle gare di appalto con la presentazione del certificato generale del casellario giudiziale, per le ditte individuali, e del certificato di cui alla lettera *f*) dell'art. 31 per le Società commerciali, nonchè del certificato d'iscrizione negli elenchi dal quale deve risultare la classifica di iscrizione.

Art. 35.

Le imprese iscritte negli elenchi sono tenute a notificare alla segreteria della Commissione tutte le variazioni implicanti modificazioni sia della loro situazione giuridica, sia dell'ammontare del reddito di categoria *B* iscritto nei ruoli di ricchezza mobile a loro carico.

I comuni del Regno hanno del pari l'obbligo di comunicare alla Commissione tutte le variazioni di cui fossero venuti a conoscenza e particolarmente quelle che possono produrre un eventuale spostamento della classifica delle imprese iscritte negli elenchi, quando queste abbiano assunto l'appalto del rispettivo servizio di nettezza urbana e tale appalto si trovi in corso.

Art. 36.

Alla Commissione di cui all'art. 33 è data facoltà di sospendere dalla iscrizione le imprese nei seguenti casi:

1° quando sia accertato dalla Commissione stessa che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in istato di grave dissesto;

2° quando a carico dell'appaltatore siano in corso procedimenti penali e amministrativi, per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dell'appalto;

3° quando l'appaltatore siasi reso colpevole di negligenza non grave.

Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sarà anche determinata la durata della sospensione stessa, durante la quale le imprese non potranno concorrere a nuove gare di appalto.

Analogo procedimento, in quanto applicabile, è adottato per le Società.

Art. 37.

La Commissione predetta provvede alla cancellazione delle imprese dagli elenchi:

a) nei casi di negligenza o malafede contemplati dall'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la

contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, e ciò in deroga alle disposizioni del 1° comma, parte seconda, dello stesso art. 68;

b) per gravi violazioni delle leggi penali, risultanti da sentenza di condanna irrevocabile;

c) per indegnità morale e politica;

d) per litigiosità;

e) per fallimento o liquidazione;

f) per cessazione di attività;

g) per mancato pagamento della tassa di cui all'art. 30.

Per le Società, le ipotesi previste dalle lettere a), b), e c), si riferiscono alle persone indicate dall'art. 31.

Art. 38.

Le deliberazioni adottate dalla Commissione sono soggette alla ratifica del Ministro per l'interno.

Art. 39.

Il Ministro per l'interno ha in ogni tempo la facoltà di ordinare la sospensione o di procedere alla cancellazione delle imprese già iscritte negli elenchi.

Art. 40.

Nella prima compilazione degli elenchi, saranno iscritte d'ufficio le imprese che risultino in atto concessionarie dei servizi contemplati dalla presente legge, sempre che non sussista, nei loro confronti, procedimento per risoluzione di contratto.

Le altre imprese potranno presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per essere iscritte negli elenchi.

La prima compilazione degli elenchi dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 1941-XX.

Art. 41.

Le spese per il funzionamento della Commissione contemplata dall'art. 33 e del relativo ufficio di segreteria saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, emanato di concerto con quello per le finanze.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 42.

Entro il 31 dicembre 1942-XXI, i contratti stipulati dai comuni per i servizi previsti dalla presente legge, che non rispondano ai principî ivi stabiliti secondo le direttive del Ministro per l'interno, devono essere riveduti ed opportunamente modificati. Le relative deliberazioni, qualora si tratti dei comuni indicati nell'art. 11, sono sottoposte alla speciale approvazione prevista in detto articolo.

Quando non si raggiunga l'accordo tra le parti contraenti, il Podestà avrà facoltà di procedere alla disdetta dei contratti.

Tale disdetta sarà notificata ai titolari dell'appalto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

E' in ogni caso riservata la facoltà ai Prefetti di procedere d'ufficio alla disdetta dei contratti predetti, quando essi non rispondano ai requisiti di cui al 1° comma del presente articolo.

Tale facoltà, per quanto riguarda gli appalti dei servizi concessi dal Governatorato di Roma, è attribuita al Ministro per l'interno.

Art. 43.

Qualora nei contratti, verbali o scritti, di affitto dei locali soggetti alla tassa di cui all'art. 26 e in corso all'entrata in in vigore della vigente legge, sia stabilito che il canone comprende l'importo del corrispettivo per il ritiro e trasporto delle immondizie domestiche o di analogo altro compenso, detto canone, dalla data d'applicazione della tassa stessa e per tutta la durata dei contratti, dovrà essere ridotto dell'ammontare della somma che, a tale titolo, viene in atto pagata dal proprietario.

Nel caso che il proprietario paghi invece, allo stesso titolo, una somma globale per tutto uno stabile, essa dovrà essere ripartita in proporzione dell'ammontare delle pigioni effettivamente pagate.

Art. 44.

Le concessioni od autorizzazioni eventualmente date dai comuni ai termini del secondo comma dell'art. 269 del Testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, si intendono revocate entro il 31 dicembre 1942-XX.

Art. 45.

Non oltre il 31 dicembre 1942-XXI, deve essere provveduto ad una straordinaria revisione dei regolamenti di polizia urbana e di igiene edilizia, nella parte che si riferisce alla materia dei servizi contemplati nel 1° comma dell'art. 2.

Nulla è innovato alla disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 102 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Art. 46.

I contravventori alle disposizioni stabilite dagli articoli 9, 14, 16, 20 e 21 della presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 5.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I contravventori alle norme che potranno essere emanate dal Governo del Re, ai termini dell'art. 2, ed alle restanti disposizioni della presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 2.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 47.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Art. 48.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tranne per quelle disposizioni in cui sia stabilita una diversa decorrenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PUTZOLU — DI REVEL — TASSINARI — AMICUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 aprile 1941-XIX, n. 367.
Denunzia e raccolta dei banchi di stagno degli esercizi pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la urgente necessità per causa di guerra di disporre la denuncia e la raccolta dei banchi di stagno degli esercizi pubblici;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Viste le deleghe rilasciate ai Sottosegretari di Stato per i Ministeri di grazia e giustizia e delle corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1941-XIX i banchi di vendita, costituiti di lega metallica contenente stagno, in uso presso i pubblici esercizi di bar, caffè, ristoranti, trattorie, osterie, bottiglierie, gelaterie, latterie, mescite e simili, debbono essere messi a disposizione dell'Ente Distribuzioni Rottami, avente sede in Milano per la successiva rimozione.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i proprietari dei banchi di cui all'articolo precedente ne sono costituiti depositari, con tutti gli obblighi ed a tutti gli effetti di legge.

Essi devono, entro i quindici giorni successivi, farne denuncia in carta semplice al podestà competente per territorio, indicandone le dimensioni e, possibilmente, il peso ed il titolo della lega.

I podestà faranno sollecitamente affluire le denuncie all'Ente Distribuzione Rottami.

Art. 3.

Dalla data stabilita nell'art. 1, l'Ente Distribuzione Rottami richiede la rimozione e provvede all'acquisto ed al ritiro dei banchi che tiene a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Il prezzo di acquisto verrà fissato dal Ministero delle corporazioni, in rapporto alle unità di stagno e delle altre specie di metalli contenute nei banchi.

L'Ente Distribuzione Rottami corrisponde il prezzo all'atto del ritiro, dopo aver proceduto ad analisi della lega componente il banco.

Art. 4.

Chiunque omette la denuncia di cui all'art. 2 o presenta denuncia infedele od incompleta, o comunque viola le disposizioni di cui agli articoli precedenti, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire duemila, senza pregiudizio delle maggiori e diverse sanzioni stabilite nel Codice penale.

Se la quantità del materiale non supera i cinque chilogrammi la pena è dell'ammenda da lire mille a lire tremila.

E' sempre fatta salva l'applicabilità delle maggiori e diverse sanzioni stabilite dal Codice penale.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PUTZOLU — DI REVEL — AMICUCCCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 76. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1941-XIX, n. 368.
Inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41, della somma di L. 12.000.000 da erogare a favore del Dopolavoro delle Forze armate dello Stato per attività assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 646;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41 della somma di L. 12.000.000 da erogare a favore del Dopolavoro delle Forze armate dello Stato per attività assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41 è istituito il capitolo n. 366 *quinquies* « Contributo al Dopolavoro delle Forze armate dello Stato per attività assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra » con lo stanziamento di L. 12.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 85. — MANCINI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 1° maggio 1941-XIX, n. 369.
16ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 1° maggio 1941-XIX, sul decreto che autorizza una 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

MAESTÀ,

Col decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale, vengono assegnate in bilancio L. 50.000 per provvedere al pagamento di compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi e studi nell'interesse dell'Amministrazione stessa e L. 50.000 per fronteggiare le maggiori spese necessarie per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione e di fiammiferi.

La complessiva somma di L. 100.000, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 sono disponibili L. 11.758,576;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 304 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di lire centomila (100.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. 144. - Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima	L.	50.000
Cap. 184. - Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, ecc.	»	50.000
Totale . . .	L.	100.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 77. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 maggio 1941-XIX, n. 370.
Riordinamento dei servizi e dei ruoli del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 giugno 1927-V, n. 1570, convertito in legge con la legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3045, concernente il passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni;

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1393, con il quale sono stati determinati i ruoli organici del personale del predetto Ispettorato generale;

Ritenuta la necessità di provvedere ad un riordinamento dei ruoli dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili per adeguarli alle nuove esigenze dei servizi;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, presso il Ministero delle comunicazioni, assume la denominazione di « Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Gli Uffici periferici, già denominati Circoli ferroviari d'ispezione, assumono la denominazione di « Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione », ed avranno sede in: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Verona.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni sarà provveduto alla ripartizione dei servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, alla determinazione delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali ed alla istituzione di Sezioni distaccate ed Uffici temporanei occorrenti per la vigilanza dei servizi pubblici di trasporto in concessione.

Art. 2.

Sono approvati i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui alle tabelle I, II, III e IV allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano.

Del Consiglio d'amministrazione fanno parte il direttore generale, l'ispettore generale superiore, un ispettore generale tecnico, i quali, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, sono sostituiti dai funzionari che sono chiamati a farne le veci, e il capo del personale; quest'ultimo, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, è sostituito dal funzionario che ne fa le veci, purchè di grado non inferiore al 6°.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario.

Immutate permangono le altre disposizioni di cui al R. decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1516, al R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 1782, ed al R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1393, in quanto non contrastanti con quelle del presente decreto.

Art. 4.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'anzianità di grado richiesta per le promozioni ai gradi superiori all'ottavo del ruolo di gruppo *A* è ridotta alla metà.

La disposizione di cui al precedente comma non può applicarsi più di una volta a favore dello stesso funzionario.

Art. 5.

Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengano da almeno un anno al grado 10° o al grado 11° dei gruppi *A* o *B* ed ai gradi 12° e 13° del gruppo *C* dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, potranno essere ammessi rispettivamente a sostenere gli esami per merito distinto per la promozione al grado 8° del gruppo *A* ed al grado 9° del gruppo *B*, nonchè agli esami di concorso per la promozione al grado 11° del gruppo *C* con anticipo di un anno sui termini di anzianità richiesti dalle norme in vigore.

Gli impiegati che risulteranno vincitori conseguiranno, peraltro, la promozione soltanto al maturare delle normali anzianità richieste dalle vigenti disposizioni; coloro, invece, che, nei concorsi dei gruppi *A* e *B*, non risultino vincitori ma conseguano i punti necessari per superare l'esame d'idoneità, saranno collocati, secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria del primo esame d'idoneità che sarà bandito, nel ruolo cui appartengono, dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianità prescritta per parteciparvi.

Qualora, in applicazione del comma precedente, le promozioni dei vincitori non abbiano luogo nell'ordine delle rispettive graduatorie, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità in modo da ripristinare nel grado superiore la graduatoria determinatasi in seguito al risultato del concorso.

I funzionari di gruppo *A*, promossi al grado 8° con riserva di anzianità ai sensi dei precedenti commi, non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado 7° fino a quando non siano scrutinabili per aver compiuto il prescritto periodo di permanenza nel grado 8° i funzionari che abbiano diritto a precederli in tale grado in base al risultato conseguito nel concorso.

I posti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno disponibili nel grado iniziale nel ruolo di gruppo *B*, saranno conferiti, nella prima applicazione del decreto stesso, in misura non superiore alla metà, mediante concorso per esami riservato agli impiegati delle Amministrazioni statali che, alla data suddetta, appartengano al ruolo di gruppo *C* da almeno un anno e siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione nel ruolo di gruppo *B* che sarà determinato dal bando di concorso.

Art. 6.

Il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, messo a disposizione del Ministero degli affari esteri (Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi) o del Ministero dell'Africa Italiana, sarà collocato nella posizione di fuori ruolo ovvero in quella di comando secondo le modalità stabilite dall'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, e dall'art. 13 del R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864.

Art. 7.

In relazione al reclutamento del personale occorrente a coprire i posti previsti dalle nuove tabelle organiche di cui al presente decreto, il personale delle Ferrovie dello Stato, collocato fuori ruolo e distaccato a prestare servizio presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, dovrà rientrare nel proprio ruolo a riprendere servizio nell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 95. — MANCINI.

TABELLA I.

Personale amministrativo e personale tecnico di vigilanza

Gruppo A.

Grado	Qualifica	N. dei posti
4°	Direttore generale	1 (a)
5°	Ispettori generali amministrativi	5
5°	Ispettori generali tecnici	8
6°	Direttori capi divisione ed ispettori capi amministrativi	9
6°	Direttori compartimentali ed ispettori capi tecnici	21
7°	Capi sezione amministrativi	10
7°	Ispettori principali tecnici di 1ª classe	22
8°	Consiglieri amministrativi	11
8°	Ispettori principali tecnici di 2ª classe	25
9°	Primi segretari amministrativi	12
9°	Primi ispettori tecnici	43
10°	Ispettori tecnici	50
10°	Segretari amministrativi	15
11°	Vice segretari amministrativi	
		232 (a)

(a) Nella prima attuazione del presente decreto può essere conferito un secondo posto di grado 4°, con denominazione di « Ispettore generale superiore », avente carattere transitorio, da riassorbire con la prima vacanza nel grado medesimo che si formerà dopo trascorso un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

L'ispettore generale superiore attenderà ai servizi speciali inerenti allo stato di guerra ed allo studio dei provvedimenti da predisporsi per il tempo di pace, ferme restando, peraltro, le attribuzioni del direttore generale nei riguardi della direzione e del coordinamento di tutti i servizi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni HOST VENTURI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

TABELLA II.

Personale di vigilanza

Gruppo B.

Grado	Qualifica	N. dei posti
8°	Vice ispettori	19
9°	Sotto ispettori di 1ª classe	28
10°	Sotto ispettori di 2ª classe	53
11°	Aiuto ispettori	
		100

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni HOST VENTURI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

TABELLA III.

Personale d'ordine e di assistenza

Gruppo C.

Grado	Qualifica	N. dei posti
9°	Archivisti capi Disegnatori principali Assistenti principali	12
10°	Primi archivisti Primi disegnatori Primi assistenti	35
11°	Archivisti Disegnatori Assistenti	56
12°	Applicati Disegnatori aggiunti Assistenti aggiunti	92
13°	Alunni d'ordine Aiuto assistenti	30
		225

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni HOST VENTURI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

TABELLA IV.

Personale subalterno

Qualifica	N. dei posti
Primi commessi	3
Commessi ed uscieri capi	27
Uscieri	39
Inservienti	26
	95

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni HOST VENTURI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

REGIO DECRETO 12 gennaio 1941-XIX, n. 371.

Contributi dovuti da alcuni Comuni delle provincie di Catanzaro e Reggio di Calabria ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 79. — MANCINI

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla R. Tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X in applicazione dell'articolo 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'articolo 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo	del contributo per il periodo 1-7-1930-VIII, 31-12-1931-X	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — PROVINCIA DI CATANZARO				
1	Catanzaro . . . . L.	23.139 —	34.708,50	—	34.708,50
2	Nicastro . . . . »	4.000 —	6.000 —	3.490,19	2.509,81
	TOTALE per la Provincia di Catanzaro . . . . . . L.	27.139 —	40.708,50	3.490,19	37.218,31
	II. — PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA				
1	Gerace Marina . . . . L.	2.000 —	3.000 —	1.393,90	1.606,10
2	Gioia Tauro . . . . »	3.500 —	5.250 —	1.200 —	4.050 —
	TOTALE per la Provincia di Reggio di Calabria . . L.	5.500 —	8.250 —	2.593,90	5.656,10

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX, n. 372.

Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ad accettare un legato.

N. 372. R. decreto 11 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze è autorizzato ad accettare il legato di L. 8000 disposto in suo favore dalla signora Emilia Morelli vedova Capellino.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX, n. 373.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Dottor Bruno Vinci Taccone » in Nicótera.

N. 373. R. decreto 11 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione scolastica « Dott. Bruno Vinci Taccone » in Nicotera viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX, n. 374.

Autorizzazione alla Regia scuola tecnica industriale di Chiavari ad accettare una donazione.

N. 374. R. decreto 11 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola tecnica industriale di Chiavari viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 15.000 nominali fatta alla scuola stessa dalle sorelle Maria Teresa e Teresa Dallorso, destinata alla istituzione di una borsa di studio da conferire ad un alunno licenziato dalla Regia scuola di avviamento professionale di Chiavari che intende continuare gli studi presso la Regia scuola tecnica industriale di detta città.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseriella Sambuco » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 febbraio 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseriella Sambuco », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Mirra Amalia fu Gennaro, al foglio di mappa 18, particelle 62, 68, per la superficie complessiva di Ha. 1.02.55 e con l'imponibile di L. 102,55.

Il suddescritto fondo è composto di due appezzamenti contraddistinti in catasto con la particella n. 62 del foglio di mappa 18 e con la particella n. 68 dello stesso foglio di mappa.

Il primo confina con le proprietà di Mirra Gennaro e Vincenzo fu Antimo ed altri, di Mirra Gennarino e Vincenzino di Antimo ed altri, di Mirra Luigi fu Gennaro.

Il secondo confina con le proprietà di Pignatelli Luigi fu Riccardo, di Mirra Gennaro e Vincenzo di Antimo, di Mirra Luigi fu Gennaro, con la strada comunale di Cancello.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 marzo 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseriella Sambuco » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1941-XIX
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 112 — D'ELIA

(1945)

REGIO DECRETO 11 aprile 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Maisone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso

regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Maisone » di pertinenza del sig. Colaiuto Michele fu Nicolai, riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Lagnese Ferdinando fu Michele, al foglio di mappa 18, particella 4, per la superficie di Ha. 2.39.50 e con l'imponibile di L. 239,50.

Il suddescritto fondo confina con la proprietà di Mirra Gennaro di Antimo, con la strada comunale « Larga », con la proprietà Petrella Michele ed altri fu Francesco.

Con testamento pubblico in data 14 dicembre 1931, trascritto alla Conservatoria delle ipoteche di Santa Maria Capua Vetere al n. 7273, in data 14 marzo 1932 i suddescritti beni passarono al sig. Colaiuto Michele fu Nicola.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 marzo 1941-XIX ed intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Maisone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5800 (cinquemilaottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della effettiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1941-XIX
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 207. — D'ELIA

(1946)

REGIO DECRETO 15 aprile 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 2, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Emanuele*: dalle ore 13 del 29 gennaio 1941;

Rimorchiatore *Sicam 43*: dalle ore 13 del 5 febbraio 1941;

Motoveliero *Alessandro Pacchiani*: dalle ore 13 del 5 febbraio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dalla Zona di operazioni, addì 15 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1941-XIX
Registro n. 6 *Marina, foglio n.* 141.

(2000)

REGIO DECRETO 15 aprile 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « San Francesco ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940-XIX, registro n. 17 Marina, foglio n. 26, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *S. Francesco* già inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 16 del 27 gennaio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dalla Zona di operazioni, addì 15 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1941-XIX
Registro n. 6 *Marina, foglio n.* 146.

(2002)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 maggio 1941-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede in Nettunia (Roma) e della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa (Cagliari).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede nel comune di Nettunia (Roma) e la Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, con sede nel comune di Solarussa (Cagliari), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede nel comune di Nettunia (Roma), e della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, con sede nel comune di Solarussa (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(1981)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 maggio 1941-XIX.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 12 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 18 agosto 1938-XVI;

Veduto il proprio decreto 2 gennaio 1939-XVII con il quale furono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione della predetta Banca ed i successivi decreti 28 novembre 1939-XVIII, 29 marzo 1940-XVIII, 9 febbraio 1941-XIX e 28 marzo 1941-XIX con i quali furono apportate modificazioni alla composizione del Consiglio stesso;

Considerato che il cav. di gr. cr. Senatore Ottorino Carletti, membro del Consiglio di amministrazione della suddetta Banca, in qualità di esponente delle Associazioni sindacali, è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio medesimo;

Su conforme designazione del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Vincenzo Lai è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in qualità di esponente delle Associazioni sindacali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2021)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1939-XVII, numero 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia;

Vista la deliberazione 29 aprile c. a. dell'assemblea generale straordinaria del Consorzio, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, nel testo seguente:

Art. 4 - comma 1°. — « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia è fissata in L. 100 ».

Art. 32 - comma 5°. — « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dell'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione, della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2013)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi massimi di vendita delle pelli crude ovine e caprine

Riconosciuta la necessità di disciplinare il mercato delle pelli ovine e caprine, il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 61 del 15 maggio 1941-XIX, indirizzata a tutti i prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, ha stabilito i seguenti prezzi massimi di vendita per le provenienze e le qualità appresso indicate, che dovranno essere praticati dai commercianti, comprese le spese di raccolta e di conservazione (imposta sull'entrata a carico del compratore):

Piemonte e Liguria:

Agnelli, kg. 53/58 % a pelle	L. 25 —
Agnelloni, kg. 95/100 % a pelle	» 34,50
Montoni, kg. oltre a 100 % a kg.	» 30 —
Capre, kg. 18 la dozz. a pelle	» 65 —
Capretti, kg. 28/30 % a pelle	» 18 —

Lombardia:

Agnelli, kg. 5 % (bastardo) a pelle	L. 19 —
Montoni, come il Piemonte	» 30 —
Capre, come il Piemonte	» 65 —
Capretti, kg. 30/32 % circa a pelle	» 19,50

Veneto:

Agnelli Istria, kg. 55/60 % a pelle	L. 23 —
Agnelli comuni, kg. 55/60 % a pelle	» 17 —
Montoni, kg. 150 % a kg.	» 30 —
Capre, kg. 15/16 la dozz. a pelle	» 57 —
Capretti, kg. 30/32 % a pelle	» 19,50

Emilia e Romagna:

Agnelli, kg. 48/50 % a pelle	L. 18 —
Montoni, kg. 150 % a kg.	» 30 —
Capre, kg. 16/17 la dozz. a pelle	» 59 —
Capretti, kg. 30 % a pelle	» 18 —

Marche e Abruzzi:

Agnelli di latte, kg. 45 % a pelle	L. 17 —
Agnelli (bufacchi), kg. 80 % a pelle	» 29 —
Agnelloni, kg. 130/150 % a kg.	» 33 —
Montoni, kg. 170/180 % a kg.	» 30 —
Capre, kg. 16/18 la dozz. a pelle	» 60 —
Capretti, kg. 26/27 % a pelle	» 17 —
Mascolotti, kg. 8/8,5 la dozz. a pelle	» 35 —

Toscana:

Agnelli, kg. 48 % a pelle	L. 20 —
Montoni, kg. 150 % a kg.	» 30 —
Capre, kg. 18 la dozz. a pelle	» 65 —
Capretti, kg. 30 % a pelle	» 18 —

Lazio:

Agnelli, kg. 40/45 % a pelle	L. 13 —
Montoni, kg. 180 % a kg.	» 29 —
Capre, kg. 18 la dozz. a pelle	» 65 —
Capretti, kg. 30 % a pelle	» 16,50

Campania:

Agnelli, kg. 40 % a pelle	L. 14 —
Agnelloni, kg. 150 % a kg.	» 33 —
Montoni, kg. 150/160 % a kg.	» 30 —
Capre, kg. 14 la dozz. a pelle	» 53 —
Capretti, kg. 25 % a pelle	» 14,50
Mascolotti, kg. 7/7,5 la dozz. a pelle	» 31,50

Lucania e Calabria:

Agnelli, kg. 32/33 % a pelle	L. 11 —
Agnelloni, kg. 150 % a kg.	» 32,50
Montoni, kg. 160/170 % a kg.	» 30 —
Capre, kg. 12 la dozz. a pelle	» 45 —
Capretti, kg. 24 % a pelle	» 13,50
Mascolotti, kg. 7/7,5 la dozz. a pelle	» 31,50

Puglie:

Agnelli tipo Lecce, kg. 40 % a pelle	L. 15 —
Agnelloni, kg. 150 % a kg.	» 32,50
Montoni, kg. 180/200 % a kg.	» 30 —
Capre, kg. 14/15 la dozz. a pelle	» 53 —
Capretti, kg. 25 % a pelle	» 14 —
Mascolotti, kg. 8 la dozz. a pelle	» 32 —

Sicilia:

Agnelli, kg. 32/33 % a pelle	L. 11 —
Agnelloni, kg. 150 % a kg.	» 32,50
Montoni salati, kg. 180 % a kg.	» 22,50
Montoni tosati (salati secchi), kg. 100/115 a kg.	» 24 —
Capre salate secche, kg. 18 la dozz. a pelle	» 50 —
Capretti, kg. 25 % a pelle	» 14,50

Sardegna:

Agnelli, kg. 40 % a pelle	L. 14,50
Agnelloni (secchi), kg. 100 % a pelle	» 34 —
Montoni salati secchi, kg. 160 % a kg.	» 22,50
Montoni tosati (salati secchi), kg. 100/115 a kg.	» 24 —
Capre, kg. 15/16 la dozz. a pelle	» 48 —
Capretti, kg. 21/22 % a pelle	» 12 —

I prezzi sopra indicati, sono riferiti alle pelli di prima scelta con 5 % di copertura, intendendosi per «copertura» quelle pelli non di prima scelta che abitualmente vengono adoperate per la protezione delle balle ed alle quali viene attribuito lo stesso prezzo massimo fissato per le pelli di prima scelta.

Per la merce in assortimento valgono le decurtazioni d'uso, e cioè: tre pelli di seconda scelta per due pelli di prima e due pelli di terza scelta per una pelle di prima, a seconda della scelta.

Per le pelli il cui peso non sia contemplato nell'elenco di cui sopra, si applicherà un aumento o una diminuzione proporzionale di prezzo, a seconda della differenza che esiste rispetto al peso che è servito di base per la fissazione del prezzo massimo indicato nell'elenco.

I prezzi fissati per ciascuna categoria, s'intendono riferiti a pelli secche, al netto di unghie, corna e parti ossee.

Per le pelli salate fresche, i prezzi indicati nel prospetto per le corrispondenti pelli secche, devono essere ridotti del 65 %.

Per le pelli atte ad uso di pellicceria, i prezzi dell'elenco potranno essere aumentati fino al 50 % e, per le pelli di agnello di provenienza dalla Toscana, egualmente atte ad uso di pellicceria, di non oltre il 65 %.

I prezzi da corrispondere al produttore delle pelli (agricoltore, macellaio, ecc.) dovranno essere inferiori soltanto del 10 % a quelli massimi sopra stabiliti per la vendita fatta dai raccoglitore.

I Consigli provinciali delle corporazioni sono stati invitati a svolgere la più intensa attività di vigilanza e di controllo per l'osservanza dei prezzi massimi sopra stabiliti, al fine di assicurare, nell'ambito delle rispettive Provincie, la più scrupolosa osservanza delle disposizioni ministeriali.

Con la determinazione dei suddetti prezzi massimi, il Ministero ha precisato, com'è ovvio, che viene a cessare la validità dei listini provinciali dei prezzi delle pelli ovine e caprine, stabiliti dai Consigli delle corporazioni in conformità delle disposizioni contenute nella precedente circolare P. 098 del 18 marzo 1940-XVIII.

(2026)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

(2ª *pubblicazione*)

Svincolo totale della cauzione costituita dalla Società anonima cooperativa «La Monferrina»

Il liquidatore della Società anonima cooperativa «La Monferrina» con sede in Casale Monferrato, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione, costituita a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, dichiarando che non esiste più alcun sinistro da liquidare e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla società predetta.

(1752)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 3
dal 1° al 15 febbraio 1941-XIX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Asti	Viarigi	B	1	—
Bolzano	Bressanone	B	—	1
Brescia	Rezzato	B	—	1
Campobasso	Venafro	O	—	1
	Misterbianco	B	—	1
Chieti	Miglianico	O	—	1
Cosenza	Carpanzano	O	—	1
Cremona	Cumignano sul Naviglio	B	1	—
Id.	Vescovato	B	1	—
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	—	1
Foggia	Pietra Montecorvino	Cap	—	1
Nuoro	Nuzzi	S	—	1
Pavia	Mortara	B	—	1
Perugia	Spoleto	B	—	1
Pistoia	Montale	B	—	1
Id.	Pistoia	B	—	1
Roma	Roma	B	1	—
Salerno	Angri	B	1	—
Id.	Eboli	B	1	—
Viterbo	Canino	B	1	—
			7	13
	Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	B	2	—
Id.	Bergamasco	B	1	—
Id.	Capriata d'Orba	B	—	1
Id.	Casal Cermelli	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	—	1
Id.	Castellazzo	B	3	1
Id.	Castelletto d'Orba	B	—	7
Id.	Castelletto Merli	B	—	1
Id.	Cremolino	B	1	—
Id.	Dernice	B	1	—
Id.	Frassineto	B	1	—
Id.	Fresonara	B	6	2
Id.	Fubine	B	2	—
Id.	Gavi	B	1	1
Id.	Melazzo	B	1	—
Id.	Mombello Monferrato	B	1	2
Id.	Montaldeo	B	—	1
Id.	Murisengo	B	2	2
Id.	Novi Ligure	B	1	2
Id.	Odalengo Grande	B	—	1
Id.	Pontestura	B	3	—
Id.	Ponzano Monferrato	B	—	1
Id.	Pozzolo Formigara	B	1	—
Id.	Rocchetta Ligure	B	—	3
Id.	Sale	B	1	—
Id.	Sezzadio	B	1	—
Id.	Serravalle Scrivia	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Id.	Valenza	B	—	1
	Segue: *Afta epizootica*			
Aosta	Albiano d'Ivrea	B	—	1
Id.	Barone	B	1	—
Id.	Borgomasino	B	4	2
Id.	Brussone	B	4	3
Id.	Caluso	B	3	2
Id.	Carema	B	9	1
Id.	Cascinetta d'Ivrea	B	—	1
Id.	Castel Verres	B	1	—
Id.	Chiaverano	B	4	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Cuorgnè	B	4	—
Id.	Id.	B C	1	—
Id.	Donas	B	—	1
Id.	Fiorano Canavese	B	1	5
Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Lugnacco	B	6	—
Id.	Mazzè	B	1	—
Id.	Orio Canavese	B	1	—
Id.	Pavone Canavese	B	2	—
Id.	Pedanea	B	2	—
Id.	Ponte San Martino	B	12	24
Id.	Salerano Canavese	B	1	—
Id.	Settimo Tavagnasco	B	17	—
Id.	Strambino Romano	B	—	1
Id.	Vische	B	—	4
Arezzo	Bibbiena	B	—	1
Asti	Buttigliera	B	1	—
Id.	Cocconato	B	1	—
Id.	Calosso	B	2	—
Id.	Cinaglio	B	1	—
Id.	Dusino San Michele	B	1	—
Id.	Grazzano Badoglio	B	1	—
Id.	Incisa Scapaccino	B	1	—
Id.	Montechiaro	B	3	—
Id.	Montemagno	B	1	—
Id.	Rocca D'Arazzo	B	1	—
Id.	Scandeluzzo	B	1	—
Id.	San Martino Alfieri	B	2	—
Id.	Valfenera	B	—	5
Id.	Vesime	B	2	—
Id.	Villanova	B	1	—
Belluno	Mel	B	3	—
Id.	Arsiè	B	2	—
Bergamo	Albano S. Alessandro	B	7	8
Id.	Antegnate	B	4	2
Id.	Azzano San Paolo	B	1	1
Id.	Barbata	B	4	5
Id.	Bergamo	B	11	5
Id.	Boltiere	B	—	1
Id.	Bonate Sotto	B	2	—
Id.	Bossico	B	—	1
Id.	Bottanuco	B	3	1
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	8	—
Id.	Calcio	B	4	2
Id.	Caravaggio	B	2	4
Id.	Carvico	B	2	1
Id.	Cavernago	B	—	1
Id.	Centrisola	B	—	2
Id.	Chiuduno	B	—	1
Id.	Cividate al Piano	B	1	3
Id.	Cortenuova	B	1	1
Id.	Costa di Monticelli	B	3	3
Id.	Covo	B	4	3
Id.	Cuordomo	B	6	5
Id.	Dalmine	B	—	1
Id.	Fontanella	B	1	5
Id.	Fornovo S. Giovanni	B	—	1
Id.	Gorlago	B	1	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Segue: Bergamo	Isso	B	—	1
Id.	Mapello	B	3	7
Id.	Martinengo	B	4	1
Id.	Mornico al Serio	B	1	1
Id.	Mozzanica	B	—	1
Id.	Osio Sopra	B	2	1
Id.	Pagazzano	B	—	1
Id.	Parre	B	2	1
Id.	Ponte San Pietro	B	—	2
Id.	Pumenengo	B	—	1
Id.	Romano Lombardo	B	1	4
Id.	Seriate	B	2	1
Id.	Sotto il Monte	B	—	5
Id.	Spirano	B	3	—
Id.	Stezzano	B	—	8
Id.	Trescore Balenario	B	16	—
Id.	Treviolo	B	5	8
Id.	Urgnano	B	—	1
Id.	Zanica	B	2	8
Bologna	San Lazzaro di Savena	B	2	2
Id.	Molinella	B	2	6
Id.	Castel San Pietro nell'Emilia	B	2	—
Id.	Persiceto	B	3	9
Id.	Bazzano	B	1	—
Id.	Imola	B	—	5
Id.	Budrio	B	—	2
Id.	San Pietro in Casale	B	—	1
Id.	Castello d'Argile	B	—	1
Id.	Granarolo dell'Emilia	B	—	1
Id.	Bologna	B	—	10
Id.	Minerbio	B	—	4
Id.	Argelato	B	—	1
Id.	Grizzano	B	—	1
Id.	Medicina	B	—	1
Id.	Tossignano	B	—	1
Id.	Castenaso	B	—	1
Id.	Mordano	B	—	1
Id.	Pieve di Cento	B	—	1
Id.	Bentivoglio	B	—	4
Id.	Castelmaggiore	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	San Pietro in Casale	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Calderara di Reno	B	1	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	1
Brescia	Adro	B	3	2
Id.	Agnosine	B	—	1
Id.	Bovezzo	B	1	—
Id.	Brescia	B	2	1
Id.	Calcinato	B	4	2
Id.	Capriano Azzano	B	1	—
Id.	Capriolo	B	1	—
Id.	Castelcovati	B	—	1
Id.	Chiari	B	2	1
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Corte Franca	B	1	1
Id.	Dello	B	1	—
Id.	Erbusco	B	1	1
Id.	Ghedi	B	—	3
Id.	Leno	B	—	2
Id.	Lograto	B	1	1
Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Nuvolento	B	—	1
Id.	Odolo	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	1	—
Id.	Ospitaletto	B	1	—
	Segue: *Afta epizootica*			
Segue: Brescia	Padenghe	B	—	1
Id.	Palazzolo	B	1	—
Id.	Pompiano	B	—	1
Id.	Pontevico	B	3	—
Id.	Pontoglio	B	3	1
Id.	Provaglio d'Iseo	B	—	1
Id.	Roccafranca	B	2	5
Id.	Sabbio Chiese	B	—	2
Id.	Toscolcino Maderno	B	—	4
Id.	Travagliato	B	—	1
Como	Albate	B	—	1
Id.	Albiolo	B	1	—
Id.	Alzate	B	1	8
Id.	Anzalo	B	8	1
Id.	Barzago	B	4	3
Id.	Barzanò	B	4	6
Id.	Bregnano	B	6	1
Id.	Bulciago	B	6	—
Id.	Cadorago	B	—	1
Id.	Cantù	B	5	9
Id.	Canzo	B	1	—
Id.	Carugo Arosio	B	12	4
Id.	Cassina Rizzardi	B	—	1
Id.	Casnate	B	—	1
Id.	Cassago	B	14	4
Id.	Casatenovo	B	8	6
Id.	Castello di Brianza	B	—	6
Id.	Cernusco	B	—	6
Id.	Cesello	B	1	—
Id.	Colico	B	4	—
Id.	Colle Brianza	B	2	8
Id.	Como	B	1	—
Id.	Costamasnaga	B	8	1
Id.	Dolzago	B	4	1
Id.	Domaso	B	6	2
Id.	Ello	B	1	—
Id.	Erba	B	1	2
Id.	Esino	B	2	—
Id.	Fageto	B	1	—
Id.	Fenegrò	B	2	—
Id.	Figino	B	—	2
Id.	Fino	B	4	—
Id.	Galbiate	B	—	1
Id.	Garbagnate	B	6	4
Id.	Grandate	B	—	1
Id.	Gironico	B	2	—
Id.	Introbio	B	4	—
Id.	Inverigo	B	4	—
Id.	Isola Comacina	B	3	—
Id.	Lambrugo	B	1	—
Id.	Lomazzo	B	—	3
Id.	Lomagna	B	1	2
Id.	Lurago Erba	B	18	1
Id.	Mandello	B	2	1
Id.	Mariano Comense	B	4	—
Id.	Merate	B	7	6
Id.	Merone	B	—	2
Id.	Molteno	B	2	1
Id.	Mentano	B	—	2
Id.	Nibionno	B	—	8
Id.	Oggiono	B	3	—
Id.	Olgiate Calco	B	3	—
Id.	Orsenigo	B	6	—
Id.	Osnago	B	11	1
Id.	Paderno	B	9	1
Id.	Porlezza	B	16	—
Id.	Primalma	B	6	—
Id.	Rogeno	B	3	5

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: Como	Rovello	B	5	—
Id.	Santa Maria di Rovagnate	B	12	12
Id.	Santa Valeria	B	2	—
Id.	Senna	B	5	—
Id.	Sepino	B	4	—
Id.	Sirone	B	14	1
Id.	Sorico	B	12	—
Id.	Tavernerio	B	1	—
Id.	Tremezzina	B	8	—
Id.	Turate	B	19	9
Id.	Valbrona	B	2	—
Id.	Valgreghentino	B	1	—
Id.	Valmadreia	B	3	—
Id.	Vendrogno	B	5	—
Id.	Verderio Inferiore	B	2	2
Id.	Verderio Superiore	B	—	2
Id.	Vertemate	B	4	—
Id.	Villaguardia	B	1	—
Cremona	Acquanegra Cremonese	B	3	3
Id.	Agnadello	B	1	1
Id.	Azzanello	B	1	—
Id.	Bonemerse	B	—	1
Id.	Bordolano	B	—	1
Id.	Cappella Picenardi	B	1	3
Id.	Casaletto Sopra	B	2	—
Id.	Castelgabiano	B	—	1
Id.	Castelleone	B	1	—
Id.	Castelverde	B S	2	2
Id.	Credera Rubbiano	B	4	1
Id.	Crema	B	1	1
Id.	Cremona	B	1	3
Id.	Crotta D'Adda	B S O	3	3
Id.	Dovera	B	1	1
Id.	Grumello Cremonese	B	—	1
Id.	Izano	B	—	1
Id.	Monte Cremasco	B	1	—
Id.	Moscazzano	B	1	1
Id.	Palazzo Pigueno	B	1	—
Id.	Palvareto	B	—	1
Id.	Pandino	B	—	1
Id.	Persico Dosimo	B	6	—
Id.	Pizzichettone	B	1	1
Id.	Ripalta Arpina	B	—	2
Id.	Ripalta Cremasca	B	1	—
Id.	Romanengo	B	1	1
Id.	Sesto Cremonese	B	1	1
Id.	Soncino	B	1	1
Id.	Soresina	B	—	1
Id.	Spinadesco	B	—	2
Id.	Spino d'Adda	B	2	—
Cuneo	Alba	B	1	2
Id.	Benevagienna	B	3	1
Id.	Bara San Dalmazzo	B	—	1
Id.	Busca	B	5	3
Id.	Cavallermaggiore	B	2	—
Id.	Centallo	B	2	2
Id.	Cuneo	B	2	—
Id.	Dronero	B	1	—
Id.	Fossano	B	4	2
Id.	Guarene	B	—	1
Id.	Marene	B	1	2
Id.	Mondovì	B	2	2
Id.	Montà	B	2	—
Id.	Morozzo	B	—	1
Id.	Murello	B	1	—
Id.	Revello	B	2	1
Id.	Salmore	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: Cuneo	Sanfronte	B	3	1
Id.	Savigliano	B	2	2
Id.	Sant'Albano Stura	B	6	—
Id.	S. Stefano Belbo	B	—	2
Id.	Tarantasca	B	1	—
Id.	Trinità	B	7	—
Id.	Venasca	B	2	1
Id.	Villafalletto	B	3	1
Id.	Villa San Costanzo	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	—	3
Id.	Bondeno	B	—	1
Id.	Cento	B	—	4
Id.	Codigoro	B	—	1
Id.	Copparo	B	—	6
Id.	Ferrara	B	—	19
Id.	Formignana	B	—	1
Id.	Jolanda di Sansia	B	—	2
Id.	Migliarino	B	—	1
Id.	Ostellato	B	—	3
Id.	Poggiorenaties	B	—	2
Id.	Portomaggiore	B	—	3
Id.	Sant'Agostino	B	—	2
Id.	Vigarano Mainarda	B	—	3
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	3
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Firenze	B	1	3
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Fucecchio	B	—	1
Id.	Scandicci	B	—	1
Id.	Sesto	B	—	2
Fiume	Castelnuovo d'Istria	O	—	7
Id.	Matteria	B	27	—
Forlì	Rimini	B	—	3
Genova	Busalla	B	1	—
Id.	Campoligure	B	2	—
Id.	Campomorone	B	10	—
Id.	Casella	B	1	—
Id.	Cogoleto	B	1	—
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Genova	B	64	18
Id.	Lumarzo	B	4	—
Id.	Ronco Scrivia	B	10	—
Id.	Rossiglione	B	2	—
Id.	Serra Riccò	B	2	—
Id.	Sori	B	1	—
Id.	Torriglia	B	1	—
Imperia	Rezzo	B	—	2
Id.	Sanremo	B	1	—
Livorno	Castagneto Carducci	B	—	1
Id.	Collesalvetti	B	4	1
Id.	Livorno	B	14	1
Lucca	Lucca	B	—	1
Mantova	Casaloldo	B	1	—
Id.	Commessaggio	B	—	4
Id.	Goito	B	—	1
Id.	Medole	B	—	1
Id.	Monzambano	B	—	3
Id.	Pegognaga	B	1	—
Id.	Rovigo	B	2	1
Id.	Serravalle Po	B	—	1
Id.	Sabioneta	B	—	1
Id.	Suzzara	B	—	1
Id.	Viadana	B	1	6
Id.	Volta Mantovana	B	1	1
Milano	Abbadia Cerreto	B	—	1
Id.	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Arluno	B	1	—
Id.	Bellinzago Lombardo	B	4	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Milano	Bertonico	B	1	—
Id.	Besona Brianza	B	1	—
Id.	Borghetto Lodigiano	B	2	—
Id.	Briosco	B	1	—
Id.	Bubbiano	B	1	—
Id.	Camairago	B	1	1
Id.	Carate Brianza	B	—	1
Id.	Carpiano	B	1	—
Id.	Casaletto Lodigiano	B	1	—
Id.	Casalpusterlengo	B	5	5
Id.	Caselle Landi	B	3	1
Id.	Cassinetta di Lugagn.	B	—	2
Id.	Castemo Primo	B	1	1
Id.	Castelnuovo B. d'Adda	B	1	—
Id.	Cavacurta	B	5	—
Id.	Cervignano d'Adda	B	1	—
Id.	Cislano	B	1	—
Id.	Codogno	B	5	4
Id.	Cologno Monzese	B	1	—
Id.	Cornate d'Adda	B	1	2
Id.	Cornaredo	B	6	—
Id.	Corte Palasio	B	3	2
Id.	Cuggioco	B	2	—
Id.	Giussano	B	—	1
Id.	Lacchiarella	B	1	—
Id.	Limbiate	B	—	1
Id.	Lodi	B	1	2
Id.	Lodi Vecchio	B	5	—
Id.	Maleo	B	1	1
Id.	Meda	B	—	1
Id.	Mediglia	B	1	3
Id.	Melagnano	B	1	—
Id.	Milano	B	7	6
Id.	Montanaso Lombardo	B	1	—
Id.	Monza	B	4	1
Id.	Muggiò	B	—	1
Id.	Nerviano	B	2	—
Id.	Opera	B	2	1
Id.	Ospedaletto Lodigiano	B	—	1
Id.	Parabiago	B	2	—
Id.	Peschiera Borromeo	B	1	—
Id.	Pogliano Milanese	B	1	—
Id.	Rho	B	2	—
Id.	Rodano	B	—	2
Id.	Rosate	B	—	1
Id.	Rozzano	B	—	1
Id.	S. Stefano Lodigiano	B	1	—
Id.	S. Vittore Olona	B	1	—
Id.	Senna Lodigiano	B	1	5
Id.	Settala	B	4	2
Id.	Seveso	B	—	1
Id.	Somaglia	B	2	3
Id.	Terranova Passerini	B	3	—
Id.	Tribiano	B	3	—
Id	Vanzago	B	1	3
Id.	Vernate	B	2	1
Id.	Vignate	B	2	—
Id.	Villasanta	B	—	1
Id.	Zelombuompersico	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	3	—
Id.	Carpi	B	5	—
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	—	2
Id.	Finale nell'Emilia	B	—	2
Id.	Formigine	B	—	2
Id.	Modena	B	6	4
Id.	Montese	B	—	1
Id.	Nonantola	B	1	1
Id.	Novi di Modena	B	—	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Modena	Sassuolo	B	1	2
Id.	Savignano	B	—	1
Id.	Soliera	B	5	3
Id.	Spilamberto	B	2	—
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Agrate Conturbia	B	—	1
Id.	Barengo	B	2	—
Id.	Boca	B	1	—
Id.	Bogogno	B	1	2
Id.	Borgomanero	B	—	1
Id.	Borgoticino	B	1	—
Id.	Briona	B	—	1
Id.	Cavaglio D'Agogna	B	4	—
Id.	Castelletto Sopra Ticino	B	—	1
Id.	Comignano	B	—	1
Id.	Cressa	B	1	—
Id.	Fontaneto d'Agogna	B	1	—
Id	Mergozzo	B	1	1
Id.	Momo	B	2	—
Id.	Nebbiuno	B	2	1
Id.	Nibbiola	B	—	1
Id.	Oleggio	B	—	2
Id.	Piedimulera	B	2	—
Id.	Pombia	B	4	5
Id.	Romagnano Sesia	B	1	—
Id.	San Nazzaro Sesia	B	4	—
Id.	Suno	B	—	6
Id.	Terdobbiate	B	1	—
Id	Tornaco	B	1	—
Id.	Vaspino d'Agogna	B	2	—
Id.	Varallo Pombia	B	—	1
Id.	Veruno	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	1
Padova	Albano	B	—	1
Id.	Albignasego	B	2	—
Id.	Bagnoli di Sopra	B	2	—
Id.	Borgoricco	B	5	—
Id.	Brugine	B	—	1
Id	Campodarsego	B	16	2
Id.	Casale di Scodosia	B	—	3
Id.	Castelbaldo	B	—	7
Id.	Codevigo	B	1	1
Id.	Legnaro	B	1	2
Id.	Loreggia	B	2	—
Id.	Lozzo Atestino	B	—	1
Id.	Massanzago	B	21	2
Id.	Megliadino San Fidenzio	B	—	1
Id.	Merlara	B	—	4
Id.	Padova	B	7	5
Id.	Piombino Dese	B	8	10
Id	Piove di Sacco	B	4	2
Id.	Ponte San Nicolò	B	—	4
Id.	Saccolongo	B	1	1
Id.	Sant'Angelo di Piove	B	1	4
Id.	Selvazzano	B	2	1
Id.	Teolo	B	—	1
Id.	Terrassa	B	1	—
Id.	Tombolo	B	—	1
Id.	Trebaseleghe	B	3	7
Id.	Urbana	B	—	1
Id.	Vigodarzere	B	—	1
Id	Vigonza	B	6	5
Id.	Villanova	B	25	—
Parma	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	San Lazzaro Parmense	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
Pavia	Albomese	B	1	—
Id.	Borgo San Siro	B	—	1
Id.	Breme	B	1	1
Id.	Casorate Primo	B	4	—
Id.	Castel d'Agogna	B	2	—
Id.	Chignolo Po	B	1	1
Id.	Cilavegna	B	1	—
Id.	Cornale	B	1	—
Id.	Corteleona	B	2	—
Id.	Cozzo	B	1	—
Id.	Gambolò	B	1	—
Id.	Gravellona	B	1	—
Id.	Inverno	B	—	1
Id.	Landriano	B	1	—
Id.	Langosco	B	4	—
Id.	Landirago	B	1	1
Id.	Lungavilla	B	4	—
Id.	Marcignago	B	—	3
Id.	Mede	B	3	—
Id.	Monticelli Pavese	B	1	—
Id.	Mortara	B	—	1
Id.	Olevano di Lomellina	B	1	1
Id.	Palestro	B	1	—
Id.	Pavia	B	2	—
Id.	Pieve Porto Morone	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	1	—
Id.	Robbio Lomellina	B	—	2
Id.	Rognano	B	1	—
Id.	San Giorgio Lomellina	B	1	—
Id.	Santa Cristina e Bissone	B	1	1
Id.	Sartirana	B	2	1
Id.	Siziano	B	2	—
Id.	Suardi	B	3	—
Id.	Valle Lomellina	B	6	—
Id.	Vidigulfo	B	1	—
Id.	Vigevano	B	5	—
Id.	Voghera	B	4	—
Id.	Zerbolò	B	3	—
Perugia	Cocciano	B	1	—
Id.	Perugia	B	2	—
Pesaro Urbino	Pesaro	B	—	2
Id.	Sant'Angelo	B	—	1
Pisa	Pisa	B	2	—
Id.	Santa Luce Orciano	B	7	4
Id.	Crespina	B	—	2
Id.	Fauglia	B	—	2
Id.	Montopoli di Valdarno	B	—	1
Ravenna	Faenza	B	1	2
Id.	Alfonsine	B	—	2
Id.	Bagnacavallo	B	—	1
Id.	Lugo	B	—	1
Id.	Massalombarda	B	—	1
Id.	Ravenna	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	3	1
Id.	Correggio	B	3	2
Id.	Rubiera	B	1	—
Id.	San Martino in Rio	B	1	—
Id.	Montecchio	B	2	4
Id.	Cavriago	B	4	—
Id.	Guastalla	B	2	—
Id.	Gualtieri	B	1	—
Id.	Luzzara	B	1	—
Id.	Bagnolo in Piano	B	—	2
Id.	Rolo	B	—	1
Roma	Roma	B O	3	5
Rovigo	Badia Polesine	B	—	5
Id.	Bagnolo di Po	B	—	2
Segue: Afta epizootica				
Segue: Rovigo	Calto	B	—	3
Id.	Castelguglielmo	B	—	2
Id.	Canda	B	—	1
Id.	Fiesso Umbertiano	B	—	1
Id.	Ceneselli	B	—	2
Id.	Giacciano con Baruchella	B	—	1
Id.	Landinara	B	—	1
Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	—	2
Id.	Salara	B	—	4
Torino	Airasca	B	1	—
Id.	Almese	B	2	—
Id.	Andezeno	B	1	1
Id.	Arignano	B	5	—
Id.	Amigliana	B	25	1
Id.	Balangero	B	1	1
Id.	Baldissero	B	3	—
Id.	Bardonecchia	B	1	—
Id.	Beinasco	B	2	—
Id.	Bibiana	B	1	—
Id.	Borgaro	B	2	—
Id.	Borgone	B	1	—
Id.	Bosconero	B	9	—
Id.	Brandizzo	B	7	—
Id.	Bricherasio	B	1	1
Id.	Brusasco	B	7	—
Id.	Buriasco	B	2	—
Id.	Buttigliera	B	8	—
Id.	Cafasse	B	16	—
Id.	Cambiano	B	2	1
Id.	Campiglione	B	2	—
Id.	Carignano	B	10	1
Id.	Carmagnola	B	3	1
Id.	Caselle Torinese	B	20	—
Id.	Castagneto Po	B	4	—
Id.	Castagnole	B	2	—
Id.	Cavour	B	2	2
Id.	Cesana	B	1	—
Id.	Chieri	B	8	—
Id.	Chiusa San Michele	B	1	—
Id.	Chivasso	B	14	—
Id.	Cinzano	B	—	1
Id.	Ciriè	B	11	—
Id.	Cumiana	B	10	—
Id.	Druento	B	1	—
Id.	Esille	B	1	—
Id.	Favria	B	12	—
Id.	Fiano	B	3	—
Id.	Fossasco	B	1	—
Id.	Gassino	B	9	1
Id.	Giaveno	B	21	1
Id.	La Loggia	B	6	—
Id.	Lauriano	B	14	—
Id.	Macello	B	2	—
Id.	Marentino	B	6	—
Id.	Mati	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	13	—
Id.	Montalto	B	1	—
Id.	Montanaro	B	3	—
Id.	Moriondo	B	2	—
Id.	Nichelino	B	1	—
Id.	Nole	B	2	—
Id.	None	B	4	—
Id.	Pavarolo	B	—	1
Id.	Pecetto	B	8	—
Id	Perosa Argentina	B	6	—
Id	Pinasca	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Segue: Torino	Pinerolo	B	3	—
Id.	Pino	B	1	—
Id.	Poirino	B	20	2
Id.	Pralormo	B	16	1
Id.	Reano	B	1	—
Id.	Rivalba	B	2	—
Id.	Rivalta di Torino	B	3	—
Id.	Riva di Chieri	B	5	—
Id.	Rivarolo	B	25	—
Id.	Rivoli	B	2	—
Id.	Robassomero	B	7	—
Id.	Rocca Canavese	B	5	—
Id.	Roreto	B	1	—
Id.	Sant'Ambrogio di Torino	B	1	—
Id.	San Benigno Canavese	B	21	—
Id.	San Direro	B	1	—
Id.	S. Francesco al Campo	B	21	—
Id.	San Gillio	B	18	—
Id.	S. Maurizio Canavese	B	23	—
Id.	San Mauro Torinese	B	3	—
Id.	Santena	B	11	—
Id.	Sciolze	B	2	—
Id.	Sestriere	B	1	—
Id.	Settimo	B	7	—
Id.	Torino	B	2	—
Id.	Torrazza	B	1	—
Id.	Trana	B	7	—
Id.	Trofarello	B	2	—
Id.	Ulzio	B	1	—
Id.	Vaio	B	1	—
Id.	Venaria Reale	B	5	—
Id.	Verolengo	B	10	—
Id.	Verrua Savoia	B	5	—
Id.	Villafranca Sabauda	B	27	—
Id.	Villarbasse	B	1	—
Id.	Vinovo	B	5	—
Id.	Volpiano	B	13	—
Id.	Volvera	B	1	—
Trento	Tione di Trento	B	1	—
Id.	Villa Rendena	B	1	—
Trieste	Divaccia San Canziano	B	6	1
Id.	Monrupino	B	—	1
Id.	Muggia	B	6	2
Id.	S. Dorlingo della Valle	B	36	—
Id.	Sesana	B	1	—
Id.	Trieste	B	35	23
Udine	Aviano	B	2	10
Varese	Azzate	B	1	—
Id.	Besozzo	B	1	—
Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Cabiaglio	B	1	—
Id.	Carnago	B	3	—
Id.	Caronno Ghiringhello	B	1	1
Id.	Cassano Magnago	B	1	—
Id.	Cassano Valcuvia	B	1	—
Id.	Cunardo	B	1	—
Id.	Gallarate	B	1	—
Id.	Gorla Minore	B	2	—
Id.	Laveno Mombello	B	2	—
Id.	Legginno	S B	6	—
Id.	Lonate Pozzolo	B	2	—
Id.	Marnate	B	1	1
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Olgiate Olona	B	3	—
Id.	Orino Azzio	B	1	—
Id.	Saronno	B	4	—
Segue: Varese	Val Marchirolo	B	—	1
Id.	Varese	B	2	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	8	1
Id.	Cavarzere	B	3	—
Id.	Camponogara	B	—	1
Id.	Fossò	B	1	1
Id.	Martellago	B	—	5
Id.	Mira	B	—	5
Id.	Mirano	B	6	1
Id.	Noale	B	9	4
Id.	Pianiga	B	1	3
Id.	Salzano	B	1	—
Id.	Santa Maria di Sala	B	11	3
Id.	Scorzè	B	—	4
Id.	Spinea	B	—	1
Id.	Stra	B	4	—
Id	Venezia	B	2	3
Id.	Vigonovo	B	2	1
Vercelli	Cavaglia	B	1	2
Id.	Dorzano	B	1	1
Id.	Lozzolo	B	1	1
Id.	Roasio	B	3	1
Id.	Saluggia	B	2	—
Id.	Trino	B	1	—
Id.	Vercelli	B	2	—
Id.	Villata	B	—	4
Verona	Arcole	B	1	—
Id.	Bevilacqua Boschi	B	—	1
Id.	Castagnaro	B	—	1
Id.	Castelnuovo di Verona	B	2	3
Id.	Cavajon Veronese	B	—	1
Id.	Cologna Veneta	B	—	2
Id.	Colognola Colli	B	2	—
Id.	Fumane	B	3	—
Id.	Lavagno	B	1	—
Id.	Menerbe	B	—	1
Id.	Pressana	B	—	2
Id	Salizzole	B	1	—
Id.	San Bonifacio	B	1	—
Id.	San Martino Buon Albergo	B	1	—
Id.	San Pietro Morugio	B	—	2
Id.	Sanguinetto	B	—	2
Id.	Soave	B	1	—
Id.	Sommacampagna	B	4	1
Id.	Sona	B	2	—
Id.	Valeggio	B	4	8
Id.	Verona	B	7	2
Id.	Veronella	B	—	4
Id.	Villafranca di Verona	B	5	1
Vicenza	Albetone	B	4	—
Id.	Asigliano	B	—	1
Id.	Barbarano	B	2	—
Id.	Cassola	B	1	—
Id.	Castegnero	B	1	—
Id.	Longare	B	—	1
Id.	Noventa Vicentina	B	—	1
Id.	Pojana Maggiore	B	—	1
Id.	Sossano	B	—	1
			1216	949
	Malrossino dei suini.			
Fiume	Laurana	S	—	1
Id.	Moschiena	S	—	1
			—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Senigallia	S	6	—
Ascoli Piceno	Monsampolo del Tronto	S	—	1
Novara	Romentino	S	1	—
Id.	Sozzago	S	1	—
Perugia	Perugia	S	1	—
Sassari	Ozieri	S	1	—
Trento	Termeno	S	—	1
			10	2
	Farcino criptococcico.			
Caltanissetta	Campofranco	E	—	1
Id.	Sutera	E	—	1
Messina	Caronia	E	2	—
Id.	Santo Stefano di Camastra	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Id.	Locri	E	1	—
Salerno	Battipaglia	E	1	—
Id.	Castel San Giorgio	E	—	1
Id.	Cava de' Tirreni	E	1	—
Id.	Serre	E	2	1
Siracusa	Pachino	E	1	—
			10	4
	Rabbia.			
Messina	Messina	Can	—	1
Modena	Fiorano Modenese	Can	—	1
Salerno	San Severino Rota	Can	1	—
Id.	Sarno	Can	1	—
Id.	Ascea	Can	—	1
			2	3
	Rogna			
Campobasso	Pescolanciano	E	—	2
Id	Gallo	E	—	1
Id.	Ciorlano	O	—	2
Id.	Fontegreca	O	—	6
Id.	Prato Sannita	O	—	1
Cosenza	Cassano al Jonio	O	—	1
Fiume	Fontana del Conte	O	1	—
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	E	—	1
		E	—	1
Id.	Troia	O	1	—
Matera	Genzano di Lucania	O	—	1
Id.	Matera	O	3	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Nocera Umbra	O	2	—
Rovigo	Badia Polesine	O	2	—
Terni	Allerona	O	—	2
Id.	Baschi	O	1	—
Trento	Predazzo	Cap	1	—
Viterbo	Celleno	O	1	—
Id.	Graffignano	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
			15	18
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Catania	Castiglione di Sicilia	O	1	—
Id.	Catania	O	1	—
			2	—
	Aborto epizootico			
Bologna	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	San Pietro in Casale	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Calderara di Reno	B	1	1
	Segue: *Aborto epizootico*			
Segue: Bologna	Sant'Agata Bolognese	B	1	1
Bolzano	Varna	B	1	—
Cremona	Pessina Cremonese	B	1	—
Id.	Romanengo	B	1	—
Id.	Stagno Lombardo	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Lucca	Lucca	B	—	1
Id.	Stazzana	O	—	1
Macerata	Porto Recanati	B	—	1
Modena	Castelfranco dell'Emilia	B	—	1
Id.	San Cesario	B	—	1
Id.	Zoeca	B	—	2
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Caltignaga	B	2	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Id	Vinzaglio	B	1	—
Parma	Busseto	B	1	—
Id.	Medesano	B	—	1
Pisa	Bagni San Giuliano	B	1	—
Id.	Fauglia	B	—	2
Id.	Montopoli in Val d'Arno	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Guastalla	B	—	3
Id.	Campegine	B	—	1
Id.	Castelnuovo di Sotto	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Udine	Malborghetto Valbruna	B	—	1
			17	22
	Tubercolosi bovina			
Ferrara	Cento	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	8
Salerno	Cave de' Tirreni	B	1	—
Vicenza	Orgiano	B	—	1
			1	10
	Diarrea dei vitelli			
Ravenna	Brisighella	B	—	1
			—	1
	Difterite aviaria			
Ancona	Senigallia	P	5	—
Roma	Roma	B	1	—
			6	—
	Colera dei polli			
Reggio Calabria	Laureana	P	1	—
Rieti	Poggio Bustone	P	—	1
			1	1
	Peste aviaria			
Firenze	Firenze	P	1	2
Matera	Pisticci	P	—	1
Padova	Saonara	P	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	P	1	—
Rovigo	Contarina	P	5	—
Id.	Lendinara	E	2	—
Id.	Taglio di Po	P	—	3
Udine	Pozzuolo	P	—	7
Id.	Spilimbergo	P	—	4
Viterbo	Ischia di Castro	P	—	1
Id.	Lubriano	P	—	1
			9	20

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Laringo tracheite infettiva dei polli.*				
Alessandria	Alessandria	P	4	—
Id.	Casale Monferrato	P	1	1
Aosta	Castiglion Dora	P	—	1
Id.	Cuorgnè	P	1	—
Id.	Valdigna d'Aosta	P	1	—
Arezzo	Poppi	P	4	—
Belluno	Trichiana	P	—	2
Bergamo	Genno	P	—	1
Bologna	San Giorgio di Pianò	P	1	1
Bolzano	Bressanone	P	1	—
Cuneo	Tarantasca	B	1	—
Id.	Trinità	B	7	—
Id.	Venasca	B	2	1
Id.	Villafalletto	B	3	1
Id.	Villa San Costanzo	B	1	—
Firenze	Carmignano	B	1	—
Forlì	Forlì	B	2	—
Genova	Rapilo	B	—	1
Gorizia	Capriva di Cormons	B	2	—
Id.	Casteldobra	B	—	4
Id.	Comeno	B	2	2
Id.	Gorizia	P	1	—
Id.	Montespino	P	—	4
Id.	San Martino Quisca	P	1	—
Grosseto	Grosseto	P	—	2
Padova	San Pietro in Gu	P	—	1
Ravenna	Brisighella	P	—	1
Reggio nell'Emilia	Luzzara	P	—	2
Rieti	Fara Sabina	P	—	1
Roma	Roma	P	1	—
Rovigo	Ariano	P	5	—
Siena	San Casciano de' Bagni	B	23	—
Id.	Radicofani	P	—	1
Trieste	Trieste	P	1	1
Udine	Cavasso Nuovo	P	8	—
Id.	Cividale	P	—	3
Id.	Cordovado	P	1	—
Id.	Maniago	P	2	—
Id.	Nimis	P	—	2
Id.	Ronchis	P	—	1
Segue: Udine	Udine	P	1	—
Vicenza	Schio	P	—	2
Id.	Torrebelvicino	P	—	8
			78	44

(1127)

RIEPILOGO

dal 1° al 15 febbraio 1941-XIX - N. 3

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio Ematico	17	20	20
2	Afta epizootica	41	754	2165
3	Malrossino dei suini	1	2	2
4	Peste e setticemia dei suini	6	7	12
5	Farcino Criptococcico	5	11	14
6	Rabbia	3	5	5
7	Rogna	10	20	33
8	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	2	2
9	Aborto Epizootico	13	31	39
10	Tubercolosi bovina	3	4	11
11	Diarrea dei vitelli	1	1	1
12	Difterite aviaria	2	2	6
13	Colera dei polli	2	2	2
14	Peste aviaria	7	11	29
15	Laringo tracheite infettiva dei polli	23	43	122

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	302508	Chiesa Curaziale di Vezzano (V.T.) per la fondazione messe Giacomo Leonardi . . . . L.	10 —
Id.	303146	Beneficio primissariale Prudel in Susà (V.T.) . . . . . »	10 —
Id.	547711	Fondo Cappellania Serafini di Preore (Trento) . . . . . »	25 —
Rendita 5 % (1935)	156853	Catalano Francesca fu Gaetano moglie di Falzone Santi Agostino fu Antonio, dom. a Gela (Caltanissetta), vincolato per dote . »	105 —
Cons. 5 %	167827	Caracciolo Domenica fu Silvestro, moglie di Caracciolo Onofrio, dom. a Tropea (Catanzaro), vincolato per dote della titolare . »	115 —
Cons. 3,50 % (1906)	5170	Nosenzo Idalia di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Moncalvo (Alessandria) . . . »	210 —
Id.	489425	Bonfiglio Luigia di Giovanni, moglie di Ciari Romolo, dom. a Casarza Ligure (Genova) . . . »	35 —
Redimibile 3,50 %	324494 Solo per il certif. di propr.	Guarino Lucia e Vittorio-Emanuele fu Alfredo, minori sotto la patria potestà della madre Vanzina Maria di Leone ved. di Guarino Alfredo, dom. a Napoli. Con usufrutto a favore di Vanzina Maria . . . . »	49 —
Id.	271036	Pasino Giuseppe di Pietro, dom. a Viù (Torino) . . . »	4.270 —
Id.	450514 Solo per il certif. di usufr.	Di Nardo Fiorentina di Antonio, moglie di De Pascale Antonio, dom. in Avellino. Con usufrutto vitalizio a favore di Di Nardo Antonio . . . . . »	115,50
Cons. 5 %	369261	Lima Pietra di Antonio, moglie di Ignoffo Giuseppe, dom. a Trabia (Palermo). Vincolato per dote . . . . »	125 —
Id.	533317 Solo per il certif. di propr.	Chiama Concetta fu Domenico, nubile, dom. a Genova, con usufrutto a Nama Vandersi Maria fu Giacinto, ved. di Chiama Isaia dom. a Capraia (Livorno) . . . . »	250 —
Cons. 5 % (P. C.)	33143	Poncino Luigi di Delfino . . . . »	20 —
Cons. 3,50 % (1906)	352645 Solo per il certif. di propr.	Ferrero Francesco fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Burzio Paolina fu Michele, nubile, domic. in Torino . . . . »	350 —
Rendita 5 % (1935)	104883 Solo per il certif. di propr.	Sampietro o Sanpietro Gaetano fu Ettore, minore, sotto la patria potestà della madre Facchetti Orsolina detta Lina di Emanuele, dom. in Roma, con usufrutto a favore di quest'ultima. »	2.485 —
Cons. 3,50 % (1906)	356365	Lasagna Zita fu Giovanni-Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Azzaretti Carolina di Bartolomeo, ved. di Lasagna Giovanni-Battista, dom. in Silvano d'Orba (Alessandria) . . . . »	157,50
[illegible] bile 5,50 % [illegible]1934)	194139 Solo per il certif. di propr.	Annaratone Teonilla fu Domenico, nubile, dom. a Valenza (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Ottone Cristina fu Antonio, ved. di Annaratone Domenico, dom. in Valenza (Alessandria) . . . . »	56 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 3 gennaio 1941-XIX

(93) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 85.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 9ª n. 127434 e n. 127693 di L. 383 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 20 ottobre e il 20 dicembre 1938, dall'Esattoria comunale de L'Aquila, pel pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Isidori Gaetano fu Emidio, secondo l'art. 131 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Nazzareno De Angelis per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale de L'Aquila l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 86.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 8ª n. 764080 di lire 84, rilasciata in data 29 ottobre 1940, dall'Esattoria comunale di Tornimparte, pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marrone Antonio fu Lorenzo, secondo l'art. 8 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Marrone Antonio fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale de L'Aquila l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 87.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 3ª n. 812561 dell'importo di lire 100, rilasciata il 31 dicembre 1937, dall'Esattoria di Alberona, pel versamento della sesta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Luisi Brigida fu Giuseppe, per l'art. 134 terreni del comune di Alberona, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla stessa Luisi Brigida fu Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 88.

E' stato denunziato lo smarrimento delle seguenti quietanze esattoriali mod. I rilasciate dall'Esattoria di Polistena:

Serie 9ª n. 154823 del 16 dicembre 1939, prima rata, L. 66,75; Serie 9ª n. 154789 del 15 febbraio 1940, seconda rata, L. 66,65; Serie 8ª n. 791777 del 18 aprile 1940, terza rata, L. 66,65; Serie 8ª n. 791796 del 30 giugno 1940, quarta rata, L. 66,65; Serie 8ª n. 791811 del 24 agosto 1940, quinta rata, L. 66,65; Serie 8ª n. 791854 del 31 ottobre 1940, sesta rata, L. 66,65 per versamento in sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Guido M. Catena e Teresa fu Giuseppe e Cannatà Rosaria, usufr. per l'art. II terreni, comune di Polistena, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Guido Luigi fu Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Reggio Calabria l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, dei titoli del Prestito.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 89.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 2ª n. 912437 di lire 100, rilasciata il 12 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Guistello (Mantova), pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Basaglia Corinna fu Dante, secondo l'art. 30 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla stessa Basaglia Corinna fu Dante per il ritiro dei titoli definitivi pel Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Mantova l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 3ª n. 807363 di lire 850, rilasciata il 4 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di S. Nicandro Garganico (Foggia), pel pagamento della prima e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mastrovalerio Francesco, Amelia, Tarquinio e Giovanni fu Vincenzo ed altri, secondo l'art. 364 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Mastrovalerio Giovanni fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 91.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 9ª n. 49408 di lire 166,80, rilasciata il 31 ottobre 1939 dell'Esattoria comunale di Alanno (Pescara), pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Melis Giuseppe fu Carmine, secondo l'art. 13 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso De Melis Giuseppe fu Carmine per il ritiro dei titoli predetti.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pescara l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 6ª n. 523800 di lire 35, rilasciata il 19 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Mogliano Veneto, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lucato Amedeo, Federico ed altri, secondo l'art. 16 del ruolo terreni del comune di Morgano, con delega a Lucato Francesco fu Giovanni Battista per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 93.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 1ª n. 536043 di lire 185, rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Chiusa (Bolzano), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Obexer Paolo di Paolo, secondo l'art. 77 del ruolo terreni del comune di Funes, con delega allo stesso Obexer Paolo di Paolo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bolzano l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti, e per essi della somma di cui all'ordinativo di pagamento emesso dall'Intendenza di finanza di Bolzano a titolo di rimborso di quota indebita dell'imposta straordinaria immobiliare.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 94.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 9ª n. 42148 dell'importo di lire 100, rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Montaquila, per versamento della quinta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cerrone Lucia ed altri, per l'art. 6 terreni del comune di Montaquila (Campobasso), con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Cerrone Felice fu Giacomantonio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del Regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, dei titoli del Prestito.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 95.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 7ª n. 31167 di lire 600, rilasciata il 3 maggio 1940 dall'Esattoria comunale di Caltanissetta, pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Culmone Stefano fu Angelo, secondo l'art. 6 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Culmone Stefano fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 6ª n. 960505 di lire 383, rilasciata il 10 febbraio 1938 dall'Esattoria di Isola della Scala, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Perini Giuseppe fu Francesco, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati del comune di Trevenzuolo, con delega ad esso Perini Giuseppe per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla competente Sezione di Regia tesoreria di Verona l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita, ai fini della consegna, a chi di diritto, dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie 1ª n. 67370 di lire 135 e n. 67743 di lire 385, rilasciate il 18 marzo 1937 ed il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Alba, per il versamento della prima rata delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Degiorgis Teresa fu Secondo in Scanavino e dalla ditta Scanavino Stefano fu Giacomo, rispettivamente, secondo gli articoli 155 e 389 del ruolo terreni del comune di Neive, con delega a Scanavino Giacomo fu Stefano per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 98.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 9ª n. 849570 e n. 489721 e di serie 7ª n. 16620 di lire 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente l'11 agosto, il 21 ottobre e il 15 dicembre 1938 dalla Esattoria comunale di Borzonasca, pel pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cassini Antonio fu Giuseppe, secondo l'art. 8 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Chiavari, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Genova l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(844)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 127

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 % n. 488447 di annue L. 73,50 intestato a Iommi Orfeo di Serafino domiciliato in Falerone (Ascoli Piceno) ed ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale appaltatore dei dazi di consumo del suddetto Comune pel quinquennio 1906-1910.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 maggio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2016)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 maggio 1941-XIX - N. 109

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,70
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,55
Id. 3,50% (1902)	72,95
Id. 3,00% Lordo	53,05
Id. 5,00% (1935)	94,45
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,20
Id. Id. 5,00% (1936)	95,575
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,275
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,95
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,675
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,50
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,075

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1941-XIX.

(2017)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche relative ad Accordi fra l'Italia e la Svizzera

Addì 25 aprile 1941 ha avuto luogo in Berna lo scambio delle ratifiche degli Accordi conclusi in Roma fra l'Italia e la Svizzera il 22 giugno 1940, relativi all'estensione dei Trattati ed Accordi italo-svizzeri all'Unione doganale italo-albanese e all'istituzione di una Commissione mista permanente.

I predetti Accordi sono stati approvati nel Regno con la legge 25 novembre 1940-XIX, n. 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1941.

(2018)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede in Nettunia (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede nel comune di Nettunia (Roma);

Dispone:

Il cav. dott. Corradino Garofoli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, avente sede nel comune di Nettunia (Roma) ed i signori Consigliere nazionale gr. cr. avv. Giacomo Di Giacomo, comm. Luigi Mazza e comm. rag. Carlo Forni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1982)

Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, con sede nel comune di Solarussa (Cagliari);

Dispone:

Il sig. Francesco Maria Delogu è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, avente sede nel comune di Solarussa (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1983)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Spezzano della Sila, in liquidazione, con sede in Spezzano della Sila (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Spezzano della Sila, con sede nel comune di Spezzano della Sila (Cosenza) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 agosto 1937-XV, con il quale i signori Giuseppe Falcone e Antonio Quintavalle sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che i predetti signori Falcone e Quintavalle sono deceduti e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Francesco Quintavalle fu Antonio e rag. Francesco Monaco fu Paolantonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Spezzano della Sila, in liquidazione, avente sede nel comune di Spezzano della Sila (Cosenza), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori Giuseppe Falcone e Antonio Quintavalle.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1890)

Cessione al Banco di Napoli delle residue attività della Banca Eduardo Greco, in liquidazione, con sede in Orta di Atella (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'atto in data 16 aprile 1941-XIX per notaio Troiano, n. 1841 di repertorio (registrato il 19 aprile 1941-XIX all'Ufficio atti pubblici di Napoli col n. 10015, volume 515, foglio 80), con il quale il commissario liquidatore della Banca Eduardo Greco, società in nome collettivo con sede in Orta di Atella (Napoli), in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge, ha convenuto con il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, di cedere a quest'ultimo le residue attività aziendali;

Considerato che con l'accennata cessione si viene ad agevolare la liquidazione della predetta azienda di credito;

Autorizza

la cessione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, delle residue attività della Banca Eduardo Greco, società in nome collettivo con sede in Orta di Atella (Napoli), in liquidazione secondo le norme citate nelle premesse, in base alle condizioni specificate nell'atto 16 aprile 1941-XIX per notaio Troiano (n. 1841 di repertorio, registrato il 19 aprile 1941-XIX all'Ufficio atti pubblici di Napoli col n. 10015, volume 515, foglio 80).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1992)

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ad assumere la gestione provvisoria della Cassa rurale ed artigiana di Busto Garolfo (Milano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Busto Garolfo, con sede nel comune di Busto Garolfo (Milano), alla gestione provvisoria preveduta nell'art. 66 del Regio decreto-legge predetto;

Dispone:

Il cav. dott. Giacomo Del Guercio, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Cassa rurale ed artigiana di Busto Garolfo, avente sede nel comune di Busto Garolfo (Milano), con i poteri spettanti agli organi amministrativi dell'azienda, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1993)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, con sede nel comune

di Castelbuono (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 25 novembre 1940-XIX, con il quale il dott. Ferdinando Alicò è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che il predetto dott. Alicò ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Michelangelo Sciarrino di Filippo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, avente sede nel comune di Castelbuono (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Ferdinando Alicò.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1994)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rovigo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 maggio 1940-XVIII, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo;

Veduti i propri provvedimenti in data 10 maggio e 3 giugno 1940-XVIII, con i quali furono, rispettivamente, nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione del Monte di credito su pegno predetto;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo, sono prorogate di mesi due a decorrere dal 10 maggio 1941-XIX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1995)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili della Regia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 26 novembre 1939-XVIII, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 392 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 7 dicembre 1939, n. 284, col quale veniva indetto un concorso a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1940-XVIII, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 293, col quale il termine stabilito dall'art. 4 del decreto Ministeriale sopra citato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso veniva prorogato fino alle ore 12 del giorno 30 marzo 1940-XVIII;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1941-XIX, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A* - grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 21 novembre 1939-XVIII:

1.	Miconi Giustino	con punti	79,66	su	100
2.	De Caridi Domenico	»	78,66	»	100
3.	Ruffini Sergio	»	76,33	»	100
4.	De Feo Fortunato	»	75 —	»	100
5.	Grazzini Ettore	»	74 —	»	100
6.	Gaeta Nicola	»	73 —	»	100
7.	De Caridi Francesco	»	72,33	»	100
8.	Morelli Antonino	»	71,66	»	100
9.	Attaguile Gioacchino	»	70 —	»	100
10.	De Bartolo Mario	»	69,33	»	100
11.	Capocci Belmonte Lorenzo	»	68.33	»	100
12.	Vaccarella Guido	»	66 —	»	100
13.	De Michele Mario	»	65 —	»	100

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(2019)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.